# Commissione programmazione economica, bilancio

A.S. 3396

## Emendamenti Articoli da 17 a 19

Volume 8

**20 luglio 2012** 

A.S. 3396

Art. 17

Sopprimere l'articolo.

COSENTINO

Coseutino

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396 Articolo 17

Abrogare l'articolo

TAMCREM

J&AMAZIO.

Ceelle curs

Otif. TOFAM

Ufficio E Legislativo E



#### **EMENDAMENTO AS.3396**

Sopprimere l'articolo 17

Angle licalum Fassone

Sopprimere l'articolo 18

Anglo Li colani Ulmoli - Fassone

Sopprimere l'articolo (3

Angel Licolam Fassone

#### **EMENDAMENTO**

#### **AS 3396**

#### Articolo 17.

Stralciare l'articolo.

Sen. Cosimo IZZC

**MOTIVAZIONI** 

17.4

Le motivazioni a supporto dell'iniziativa di stralcio dell'articolo (e la sua trasformazione in un autonomo di segno di legge che consentirebbe un esame più approfondito dell'intera, delicata problematica della riduzione del numero delle Province, auspicabilmente in sede di esame congiunto con gli altri progetti legislativi, anche di natura costituzionale, di riforma del sistema delle *Autonomie Locali*, anche allo scopo di pervenire alla predisposizione di un testo unificato da sottoporre all'esame dell'Assemblea) risiedono in disposizioni della *Costituzione*, quali:

- l'art. 133, che attribuisce in maniera chiara ai Comuni l'iniziativa legislativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali, sentite le Regioni interessate;
- l'art. 114, comma 1, che individua nelle Province una delle articolazioni fondamentali della Repubblica.

Inoltre, il c. 2 dell'art. 17 del decreto-legge n. 95/2012 in esame attribuisce al Governo, e per esso al Consiglio dei Ministri, la facoltà di deliberare, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del stesso, i criteri per la riduzione delle Province e l'accorpamento di esse, mentre il c. 4 del medesimo articolo attribuisce ad un atto legislativo d'iniziativa governativa la determinazione della soppressione e accorpamento delle Province, sulla base dei criteri precedentemente stabiliti dallo stesso Governo, il tutto in violazione del disposto del richiamato art. 133 della Costituzione.

La norma in questione si sostanzia in una vera e propria "delega in bianco" conferita al Governo, peraltro con provvedimento d'urgenza immediatamente in vigore, per la soppressione e l'accorpamento di province, in assenza di qualsiasi criterio direttivo capace di orientare le decisioni del Governo, in manifesta violazione del principio fondamentale sancito dall'art. 76 della Costituzione (L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti). Peraltro, il termine di 10 giorni stabilito dall'art. 17 del testo all'esame si è già concluso senza che il Governo abbia deliberato in proposito, anche se, qualora tale facoltà fosse stata esercitata, si sarebbe consumata una grave lesione delle prerogative parlamentari (attuazione di una disposizione legislativa di grande rilevanza istituzionale durante l'esame parlamentare per la conversione in legge del decreto-legge, che, pertanto, avrebbe potuto subire fortissimi condizionamenti ad opera di una decisione di ampia portata già sostanzialmente assunta dal Governo, al di fuori di qualsiasi indirizzo del Parlamento e con una grave "rottura" del vigente sistema delle fonti del diritto.

Conseguentemente, poiché l'approvazione della norma così come proposta dal Governo presenta obiettivi e delicati profili di costituzionalità che, ove sollevati nella sede competente, rischierebbero

di vanificare il disegno complessivo di razionalizzazione dell'organizzazione e della governante del sistema delle autonomie territoriali, e poiché è appropriato sottoporre il testo dell'art. 17 ad un'accurata e ponderata revisione, associata ad un'attenta riconsiderazione del procedimento individuato, allo scopo di rendere l'iniziativa coerente col vigente quadro costituzionale di riferimento, se ne propone, come inizialmente suggerito, lo stralcio e la sua trasformazione in un autonomo disegno di legge che permetta un'analisi articolata delle conseguenze derivanti dalla soppressione delle Province, cioè se questa decisione può nuocere ad un efficace e coordinato governo del territorio.

#### **EMENDAMENTO**

#### ART. 17

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. (Soppressione delle province)

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obbiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, sono soppresse tutte le province del territorio italiano.»

BEVILACQUA Jellas M.

Source Belo (B. BERNOW)

Macening (Poli Bonione)

Pleaning (VACENTINO)

Firmmetta Licostro Lecroluro

Mulle (Polionella)

#### AS 3396

#### **EMENDAMENTO**

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Art. 17

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse fatte salve quelle nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione."

#### **EMENDAMENTO**

#### **AS 3396**

#### Articolo 17.

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### "Articolo 17

(Avvio del processo di ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle province e delle loro funzioni)

- 1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio è avviato, in conformità ai principi costituzionali in materia, il processo di revisione delle circoscrizioni territoriali delle province e delle rispettive funzioni, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati dal presente articolo. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 18 del presente decreto.
- 2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Governo trasmette alla Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali una proposta d'intesa concernente i criteri per la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle province e delle loro funzioni, predisposta in aderenza ai seguenti indirizzi e criteri direttivi:
  - a)riduzione, sul piano tendenziale, del numero complessivo delle province, da attuarsi mediante accorpamento di realtà territoriali contigue e omogenee in un'area vasta che, per dimensioni e popolazione complessiva, nonché con riferimento ad obiettive condizioni di svantaggio geografico e infrastrutturale, assicurino adeguati standard di efficienza economico-gestionale, garantendo nel contempo livelli di acceso sostenibile ai servizi da parte dei cittadini;
  - b) mantenimento delle province già esistenti alla data del 17 marzo 1861, nonché delle province sede di capoluogo di regione, ferma restando la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali sulla base dei criteri di cui alla lettera a);
  - c) valorizzazione, nell'individuazione delle nuove circoscrizioni provinciali, delle esigenze di contiguità di specifiche aree territoriali, sul piano della facilità nei collegamenti stradali e ferroviari e dell'accesso ai servizi pubblici statali e locali da parte delle comunità interessate;
  - d) individuazione delle funzioni delle province, in relazione ai nuovi ambiti territoriali di competenza, con particolare riferimento alla viabilità provinciale e ai servizi di trasporto pubblico locale, all'edilizia scolastica, alla programmazione territoriale e socio-economica, ai servizi per il lavoro e alla promozione dello sviluppo economico.

- 3. Entro venti giorni dal perfezionamento dell'intesa di cui al comma 2, il Governo presenta al Parlamento un disegno di legge delega, a norma dell'art. 76 della Costituzione, per l'attuazione dell'intesa raggiunta.
- 4. Trascorsi tre mesi dalla presentazione della proposta di cui al comma 2 da parte del Governo senza che si sia raggiunta l'intesa con la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definiti i criteri per la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle province e delle loro funzioni in conformità a quanto stabilito dal comma 2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al presente comma sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali ha facoltà di promuovere, con deliberazione adottata a maggioranza semplice, il raggiungimento di una specifica intesa con il Governo. I contenuti dell'intesa eventualmente raggiunta tengono luogo di quanto stabilito dal provvedimento del Governo di cui al presente comma. Trascorsi ulteriori 90 giorni senza che si sia raggiunta l'intesa, il Governo procede a norma del comma 3.
- 5. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano.
- 6. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
- 7. Resta fermo che gli organi di governo della Provincia sono esclusivamente il Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, ai sensi dell'articolo 23, comma 15, del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- 8. La redistribuzione del patto di stabilità interno tra gli enti territoriali interessati, conseguente all'attuazione del presente articolo, è operata a invarianza del contributo complessivo. "

Sen. Cosino IZZ

## AS 3396 Art.17

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 17. (Soppressione ed accorpamento delle Province). 1. In attesa della revisione costituzionale concernente l'abrogazione delle province e fermo restando quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di funzioni, sono comunque soppresse le Province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle ultime rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica, inferiore a un milione di abitanti. Non possono, in ogni caso, essere istituite nuove Province
- 2. Il limite di cui al comma 1 non si applica alle regioni con popolazione residente inferiore ad un milione di abitanti.
- 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle Province soppresse possono assumere, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una delle Province non soppresse nell'ambito della medesima Regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.
- 4. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 3 siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.
- 5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, al sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei Comuni di cui al comma 2 e sentita la Regione interessata.
- 6. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo la procedura prevista al comma 5 con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della Provincia soppressa alla Provincia di aggregazione.
- 7. Nel caso in cui dall'applicazione del presente articolo consegua la soppressione di tutte le province nel territorio regionale le funzioni esercitate dalle province soppresse sono trasferite alle Regioni, che possono attribuirle, anche in parte, ai Comuni già facenti parte delle circoscrizioni delle Province soppresse.
- 8. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente nei casi in cui, entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge le regioni a statuto speciale non provvedano all'adeguamento interno, in armonia con quanto previsto dal presente articolo».

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

Draw

#### S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

#### Emendamento

#### Articolo 17

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio, le province sono soppresse fatte salve le sole province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione.

17.9

Conseguentemente, i commi 2, 3 e 4 sono soppressi.

VIESPOLI

( mol

## AS 3396 Art.17

Al comma 1 premettere le seguenti parole : "Nelle more della riforma costituzionale volta all'abrogazione delle province e"

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

#### A.S. 3396

#### Emendamento

#### Art. 17

Al comma 1, sostituire le parole:" la procedura di cui ai commi 2 e 3" con le seguenti: " la procedura di cui al comma 2"

#### Conseguentemente:

- sostituire il comma 2 con i seguenti: << 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto legge, su iniziativa dei Comuni, ciascuna Regione in accordo con il consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, adotta una proposta di riorganizzazione delle province nell'ambito del proprio territorio sulla base di criteri orientativi da individuarsi nella dimensione territoriale e della popolazione residente, tale da consentire una riduzione di almeno il 50 per cento delle rispettive province. In caso di accordo, entro i successivi trenta giorni il Governo con provvedimento legislativo provvede, in relazione a ciascuna regione, alla soppressione di tutte le province e all'accorpamento delle nuove province tenendo conto delle indicazioni dei comuni interessati. In caso di mancato accordo il Governo, entro i 30 giorni successivi al decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, con apposito provvedimento legislativo dispone la soppressione o l'accorpamento delle province, assicurando una riduzione di almeno il 50 per cento delle medesime in ciascun ambito regionale. Sono fatte salve, le province delle regioni nel cui ambito territoriale sono presenti due sole province.
  - 3. Le Regioni a statuto speciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al presente articolo, che costituiscono principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica nonché principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per le province autonome di Trento e Bolzano."
- Sopprimere i commi da 4 a 13

Mercotel.

MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER

#### AS 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

#### **Emendamento**

Berselli, Bettamio

#### Art. 17

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente " 2-bis. Sono in ogni caso soppresse le Province che, nel corso dell'ultimo triennio, non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno alle stesse attribuito"

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole " ai commi 2 e 3" con "ai commi 2, 2-bis e 3"

## EMENDAMENTO Art. 17

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione. »

BEVILACQUA

Ufficio EL Legislativo L

17.14

#### **EMENDAMENTO**

#### **ART.17**

Al comma 2, sostituire le parole "Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti:

"Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI

17

#### AS 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

#### Emendamento

Berselli, Bettamio

#### Art. 17

Al comma 2, all'inizio del primo periodo, sostituire le parole "Entro 10 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto" con le parole "Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

Conseguentemente ai commi 5,6,7 e 8 sostituire le parole "dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto" con "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

#### A.S. 3396

#### Art. 17

Al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "previo parere della Conferenza unificata";

#### conseguentemente,

- al primo periodo del comma 3, le parole: "entro quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni";
- al secondo periodo del comma 3, le parole: "entro i successivi dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro i successivi venti giorni";
- al comma 3, sostituire le parole "al Consiglio delle Autonomie Locali di ciascuna Regione a Statuto Ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra Regione ed Enti Locali" con "alle Regioni, le quali". Dopo le parole "riordino delle province" inserire le seguenti ", sui quali è acquisito l'intesa del Consiglio delle Autonomie Locali,". Contestualmente, sono eliminate le parole: "che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna regione interessata, ai fini del comma 4."
- il comma 10 è abrogato.
- eliminare dal comma 10 le parole " ai sensi dell'articolo 117, seconda comma lettera p) della Costituzione"

**COSENTINO** 

Coscutimo

#### Articolo 17

All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: "previo parere della Conferenza unificata";
- b) al primo periodo del comma 3, le parole: "entro quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni";
- c) al secondo periodo del comma 3, le parole: "entro i successivi dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro i successivi venti giorni";
- d) al comma 3, sostituire le parole "al Consiglio delle Autonomie Locali di ciascuna Regione a Statuto Ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra Regione ed Enti Locali" con "alle Regioni, le quali". Dopo le parole "riordino delle province" inserire le seguenti ", sui quali è acquisito l'intesa del Consiglio delle Autonomie Locali,". Contestualmente, sono eliminate le parole: "che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna regione interessata, ai fini del comma 4."
- e) il comma 10 è abrogato.

In subordine eliminare dal comma 10 le parole " ai sensi dell'articolo 117, seconda comma lettera p) della Costituzione" Angli hicheni Claude o Fassom

#### Relazione

Le modifiche proposte tendono:

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

## A.S. 3396 Articolo 17

Al comma 2, dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze" inserire le seguenti:

"previo parere della Conferenza unificata".

TANCREM

~ CURY

(RAMAZIO

## DECRETO -LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95

## "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI"

Art. 17 Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni.

EMENDAMENTO, n. 1

Al comma 2, la proposizione "da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia" è sostituita dalla seguente: "da individuarsi nel rispetto dei parametri concernenti gli indicatori di virtuosità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 25 giugno 2012, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30 della legge 14 novembre 2011, n. 183 e, in subordine, nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia".

BERGELLI, BETTAMO

#### **Emendamento AS 3396**

All'articolo 17, al comma 2, la proposizione "da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia" è sostituita dalla seguente: "da individuarsi nel rispetto dei parametri concernenti gli indicatori di virtuosità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 25 giugno 2012, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 30 della legge 14 novembre 2011, n. 183 e, in subordine, nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia".

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

#### **EMENDAMENTO**

## Articolo 17

Al comma 2, dopo le parole "da individuarsi" aggiungere la parola "prevalentemente"

THALER

ZANETTA

AS 3396

## Emendamento

## Articolo 17

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola "dimensione territoriale " inserire le seguenti parole " anche oltre il territorio regionale "


Sen Antonio d'Alì



## Emendamento Articolo 17

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: " e nella popolazione residente in ciascuna provincia.", con le seguenti: ", nella densità e nella popolazione residente in ciascuna provincia.".

Sen. Valter ZAMETTA



## AS 3396 Art.17

Al comma 2 dopo il primo periodo inserire il seguente : "Nessuna provincia può comunque avere popolazione inferiore ad un milione di abitanti."

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

1 Del

## **EMENDAMENTO**

## ART. 17

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "La determinazione dei criteri di cui al periodo precedente fa salvi i presidi di legalità che continueranno ad essere ubicati nei comuni attualmente sedi degli uffici provinciali."

Sopins Blancy Boulus

BEVILACQUA

SACCOMAUNO

POLL BORTONE

bleening. (VACEUT'40)

immetta Licestro Secrolino

M (CORONOLLA)
M (Fizzarello)

Legislative E

#### **EMENDAMENTO**

## ART. 17

Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La determinazione dei criteri di cui al periodo precedente fa salvi, nelle province ricadenti nell'ambito dell'obiettivo "Convergenza" per il periodo 2007-2013 (ex Obiettivo 1), i presidi di legalità che continueranno ad essere ubicati nei comuni attualmente sedi degli uffici provinciali.»

BEVILACQUA CERBIANO
BORIA BROLL (BRANCHI D.)

Olfo ceo luc um saccomacino

Trenim f. (POLI BORTONO)

Finanetta frostro Secralino

(PORO NELLA)

Mulli (PIRO NELLA)

Aulti (AI AMBRO) 10 LATERI)

AS 3396 Art.17

Al comma 2 sopprimere gli ultimi due periodi

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

Bell

## AS 3396 Art.17

Al comma 2 sostituire gli ultimi due periodi con il seguente : "Nessuna provincia può comunque avere popolazione inferiore ad un milione di abitanti, ad eccezione delle province collocate in regioni aventi popolazione inferiore al milione"

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

Boli

## DECRETO -LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95

## "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI"

Art. 17 Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni.

EM**ENDAME**NTO n. 2

Al comma 2, far precedere la proposizione "Sono fatte salve le province nel cui territorio si trova il comune capoluogo di regione" dalla seguente: "Sono fatte salve le province istituite alla data di entrata in vigore della legge 3 febbraio 1871 n. 33 – Roma capitale".

BERJELLI, BETTAMIO

## Emendamento Articolo 17

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: : "e quelle confinanti con uno Stato Estero e con almeno il 90 per cento di comuni montani".

Sen. Valter ZANETTA

1730

oappysiga

## **EMENDAMENTO**

## **AS 3396**

## Articolo 17.

## Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:

", nonché quelle che alla data del 17 marzo 1961 erano già state formalmente riconosciute quali province del Regno d'Italia.".

Sen. Cosimo ZZZO

## Emendamento Articolo 17

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: "e quelle tra i cui confini è ricompreso uno Stato Estero".

Sen. Valter ZANF/TA



## AS 3396 Emendamento Art. 17.

All'artIcolo 17, comma 2, dopo le parole, "articolo 18, comma 1" aggiungere le seguenti: ", nonché le province il cui territorio sia montano al 100% ".

**BASTICO** 

## Emendamento

## A.S. 3396

Al comma 2 dell'art 17, aggiungere alla fine, dopo le parole "comma 1.", le parole ", nonché le Province interamente montane."

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

## A.S. 3396

## Emendamento

Art. 17

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole:" della provincia di cui all'articolo 18, comma 1" aggiungere le seguenti:" e quelle tra i cui confini è ricompreso uno Stato estero"

MERCATALY ZAVOLI

## ART. 17

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:

", nonché le Regioni a statuto ordinario in cui attualmente insistono solo due Province."

LATRONICO

VICECONTE

Panas Arelia

## A.S. 3396

## Emendamento

## Art. 17

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: "All'esito della suddetta procedura non può comunque determinarsi coincidenza tra istituzione regione ed unico ambito provinciale"

AGOSTINI, BUBBICO, FERRANTE, FIORONI, ANTEZZA, CHIURAZZI

## Emendamento Articolo 17

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo:

"La denominazione della provincia accorpata o soppressa continua a sussistere con la denominazione della provincia accorpante".

Sen. Valter ZANET

Orona II BANTA

EMENDAMENTO A.S. 3396

Art. 17

Spadoni Urbani

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo aggiungere:

"Le regioni Basilicata ed Umbria mantengono entrambe due province."

## Relazione

Le regioni Umbria e Basilicata, le quali sia per estensione che per numero di abitanti sono nella condizione di mantenere entrambe due province, anche se hanno la necessità di riequilibrare gli attuali ambiti provinciali, secondo la previsione del comma tre dell'art.17 della presente legge.



#### Art. 17

## Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il testo della deliberazione di cui al comma 2 e` trasmesso al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, i quali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, deliberano un piano di riduzioni e accorpamenti relativo alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione, in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta. I piani di cui al primo periodo del presente comma, costituenti iniziative di riordino delle province, sono trasmessi entro cinque giorni al Governo, che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna Regione interessata, ai fini di cui al comma 4».

Sen. Antonio Paravia

Sen. Vincenzo Fasano

Sen. Cosimo Sibilia

Sen. Franco Cardello

## A.S. 3396 Articolo 17

Al comma 3, sostituire le parole "al Consiglio delle Autonomie Locali di ciascuna Regione a Statuto Ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra Regione ed Enti Locali" con le seguenti: "alle Regioni, le quali".

JOSMAZO &

TAMEREM

eell ars

Which Legislativo



# Art. 17 (Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)

All'art. 17, comma 3, sostituire le parole «40 giorni» con le parole «60 giorni», le parole «dalla data di trasmissione» con le parole «dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «, in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta».

All'art. 17, comma 4, all'inizio, sostituire le parole «Entro 20 giorni» con le parole «Entro il 31 dicembre» e dopo le parole «di iniziativa governativa» aggiungere le seguenti parole «che tiene conto delle deliberazioni di cui al comma 3»,

#### **MOTIVAZIONE**

Questi emendamenti introducono una percorso più certo e garantito per il processo di accorpamento delle Province con una tempistica che consente di fare affidamento sui dati del censimento della popolazione 2011 e una procedura che porta alla istituzione delle nuove province tenendo conto della volontà dei territori come espressa dai Consigli regionali delle autonomie locali e dei pareri delle Regioni, secondo le indicazioni contenute nell'art. 133 della Costituzione

#### A.S. 3396

#### **Emendamento**

#### Art. 17

Al comma 3, le parole: «quaranta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni», le parole: «dalla data di trasmissione» sono sostituite dalle parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole: «, in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione, comprenda una popolazione, abbia un numero di comuni e caratteristiche territoriali tali da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta».

Al comma 4, le parole: «Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2012» e dopo le parole: «di iniziativa governativa» sono inserite le seguenti: «che tiene conto delle deliberazioni di cui al comma 3,»

ANDRIA
Mauro MARINO
BOSONE

Art. 17
(Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)

All'art. 17, comma 3, sostituire le parole «40 giorni» con le parole «60 giorni», le parole «dalla data di trasmissione» con le parole «dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «, in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta».

All'art. 17, comma 4, all'inizio, sostituire le parole «Entro 20 giorni» con le parole «Entro il 31 dicembre» e dopo le parole «di iniziativa governativa» aggiungere le seguenti parole «che tiene conto delle deliberazioni di cui al comma 3»,

FIRRARELLO

D'AMBROSIO LETTIERI

Ufficio EL Legislativo EL Legislativo L

17.45

## Emendamento Articolo 17

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «quaranta giorni», sono sostituite con le seguenti: «sessanta giorni»,;
- b) le parole: «dalla data di trasmissione» sono sostituite con le seguenti: «dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;
- c) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta».

Sen. Valter ZANTTA

## AS 3396 Emendamento Art. 17.

Al comma 3, primo periodo sostituire la parola: "quaranta" con la seguente "novanta" e al secondo periodo la parola "dieci" con la parola "trenta";

## Conseguentemente,

Al comma 4 sostituire le parole "Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti "Entro centoventi giorni dalla trasmissione della deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 al Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, all'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali,"

## A.S. 3396

## Emendamento

## Art. 17

Al comma 3, sostituire le parole: " entro quaranta giorni" con le seguenti: " entro novanta giorni"

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "Successivamente all'acquisizione del parere di ciascuna Regione>>

AGOSTÍNI, CARLONI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

## AS 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

## Emendamento

Berselli, Bettamio

Art. 17

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola "quaranta" con "quarantacinque"

## A.S. 3396 Articolo 17

Al primo periodo del comma 3, sostituire le parole: "entro quaranta giorni" con le seguenti: "entro trenta giorni".

GRAMAZ W

TANCREIS

eull was

itif Rol

Ufficio EL Legislativo L

## A.S. 3396 Articolo 17

Al comma 3, dopo le parole "riordino delle province" inserire le seguenti:

", sui quali è acquisito l'intesa del Consiglio delle Autonomie Locali,".

Conseguentemente, sopprimere le parole: "che acquisisce entro i successivi dieci giorni il parere di ciascuna regione interessața, aj fini del comma 4."

TANGERM

Curs

0 f.f.

TOFAM

AND ANGUADOR



## A.S. 3396 Articolo 17

Al secondo periodo del comma 3, sostituire le parole: "entro i successivi dieci giorni"

con le seguenti: "entro i successivi venti giqrni".

TANCREM



AS 3396

## Emendamento

## Articolo 17

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole "nel territorio della rispettiva regione" inserire le seguenti "e previa intesa tra le regioni interessate anche con riferimento ad ambiti territoriali interregionali"





## AS 3396 Emendamento Art. 17.

## All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni

- 1) Al comma 4, sostituire le parole: "entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- 2) Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. L'atto legislativo di iniziativa governativa di cui al comma 4 può contenere, in base al piano adottato dai Consigli delle autonomie locali o, in mancanza, dall'organo di raccordo tra regione ed enti locali sul quale è acquisito il parere di ciascuna regione e tenendo conto delle eventuali delibere dei consigli comunali, una delimitazione territoriale delle province anche in deroga ai criteri della delibera di cui al comma 2 alla condizione che, per ogni regione, si consegua un risultato di riduzione del numero delle province non inferiore a quello derivante dall'applicazione dei medesimi criteri".
- 3) Sopprimere il comma 6;
- 4) al comma 10, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti: "
  - a) tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza, ivi compresa la tutela e la gestione del patrimonio ittico e venatorio;
  - b) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché, nell'ambito dei piani nazionale e regionali di protezione civile, attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia;
  - c) pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché funzioni di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in ambito provinciale, in coerenza con la programmazione regionale;
  - d) costruzione, classificazione, gestione e manutenzione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
  - e) cooperazione, anche mediante supporto tecnico-amministrativo, in favore dei comuni".
- 5) Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti commi:

"13-bis. Sono abrogati i commi 14, 18 e 19 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

13-ter. Nella fase transitoria che precede l'elezione dei loro organi di governo, le province accorpate in base alla procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano in forma associata le loro funzioni, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, anche ai fini del trasferimento dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova provincia.»

BIANCO, PASTORE, VIZZINI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCETTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, MARINO Mauro Maria, SANNA, SARO, VITALI.

#### AS 3396

Conversione in legge del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

#### **Emendamento**

## Berselli, Bettamio

## Art. 17

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole "Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con "Entro 15 giorni dall'avvenuta acquisizione da parte del Governo del parere di cui al precedente comma, espresso da ogni Regione interessata,"

En Milliaure,

## Art. 17

Al comma 4, sostituire le parole «Entro venti giorni» con le seguenti «Entro il 31 dicembre» e dopo le parole «di iniziativa governativa» aggiungere le seguenti parole «che tiene conto delle deliberazioni di cui al comma 3».

Sen. Antonio Paravia

Sen. Vincenzo Fasano

Sen. Cosimo Sibilia (

Sen. Franco Cardiello

## Emendamento Articolo 17

Al comma 4, all'inizio, sostituire le parole : «Entro venti giorni» con le seguenti: «Entro il 31 dicembre» e dopo le parole: «di iniziativa governativa» aggiungere le seguenti: «che tiene conto delle deliberazioni di cui al comma 3»,

Sen. Valter ZANE/ITA

# EMENDAMENTO ART.17

Al comma 4, sostituire le parole "Entro venti giorni" con le seguenti:

"Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

VAHCREDI

Ufficio Legislativ


1757

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI

## Emendamento Articolo 17

Al comma 4, sostituire le parole: "atto legislativo", con le seguenti: "disegno di legge".

Sen. Valter ZAMETTA



## **EMENDAMENTO A.S.3396**

## Art.17

Al comma 4 e 'aggiunto infine il seguente periodo:"Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo del presente comma sono soppresse le Prefetture costituite presso le Province soppresse".

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

## **EMENDAMENTO A.S.3396**

## **Art.17**

Al comma 4 e'aggiunto infine il seguente periodo:"Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo del presente comma sono soppressi gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato costituiti presso le Province soppresse".

Commento: sopprime gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato (tipo motorizzazioni civili, uffici delle entrate, direzioni provinciali del lavoro, ecc.) costituiti presso le province soppresse.

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

## EMENDAMENTO ART. 17

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Nei circondari di comuni capoluogo di provincia quali risulteranno dall'espletamento delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, resta valido il termine del 30 giugno 2011 di cui al comma 2, lettere a) e c) dell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148".

BÓSCETTO

# AS 3396 EMENDAMENTO ART. 17

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4 bis. Le regioni interessate dai processi di cui al presente articolo, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verificano, congiuntamente con le organizzazioni sindacali rappresentative, le dotazioni organiche necessarie per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 10, alla luce degli accorpamenti delle Province di cui al comma 4. Sulla base della suddetta verifica si definiscono, congiuntamente con le organizzazioni sindacali rappresentative, le procedure di mobilità e di assorbimento del personale già in forza presso le Province soppresse. Nelle more dell'attuazione del processo di riorganizzazione di cui al presente articolo non trova applicazione l'art 76 del di n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modifiche ed integrazioni».

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

(orpho)

## ART. 17

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:

" nonché le Regioni a statuto ordinario in cui attualmente insistono solo due Province."

ASTORT MICECENTY

ASTORT

Wares Mi (URBANI)

## ART. 17

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:

" nonché le Regioni a statuto ordinario in cui attualmente insistono solo due Province."

LATRONICO

VICECONTE

Ufficio E Legislativo E

## Articolo 17

Al comma 6, sopprimere le parole "di indirizzo e"

#### Art. 17

(Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)

All'art. 17, comma 6, dopo le parole «di indirizzo e di coordinamento» aggiungere le parole «comprese quelle di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio,».

All'art. 17, all'inizio del comma 10, sono soppresse le seguenti parole: «All'esito della procedura di accorpamento,».

All'art. 17, comma 10, alla lettera a) sono soppresse le parole «per gli aspetti di competenza».

All'art. 17, comma 10, dopo la lettera b, aggiungere le seguenti lettere:

**«** 

- c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
- d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;
- e) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;
- f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
- g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile.»

All'art. 17, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma

«10 bis. Resta ferma, ai sensi dell'art. 118, comma 2, della Costituzione, la competenza delle Regioni di conferire ulteriori funzioni di area vasta alle Province nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione.»

#### **MOTIVAZIONE**

Questi emendamenti mirano a mantenere in capo alle Province le funzioni di are vasta che non potrebbero essere esercitate dai Comuni, e non comprendono tutte le altre funzioni oggi svolte dalle Province che dovranno essere trasferite ai Comuni.

Tra le funzioni elencate occorre sottolineare l'importanza delle funzioni relative all'istruzione e all'edilizia scolastica delle scuole superiori: le Province infatti oggi gestiscono oltre 3200 istituti scolastici di scuola secondaria (ed oltre 5000 edifici) con una spesa annua di circa 1,5 miliardi di euro, ma con uno stock di debito al 31.12.10 delle Province che ammonta a 3,3 per la sola edilizia scolastica. E' evidente che mentre le Province hanno programmato nel tempo questi investimenti è molto difficile trasferire oneri di questa portata ai Comuni, anche alla luce delle regole del patto di stabilità interno. Il trasferimento di queste funzioni dalle province ai Comuni pone in seria difficoltà il funzionamento di un servizio essenziale per il Paese come quello relativo all'istruzione secondaria superiore, con gravi ripercussioni sugli studenti e sulle famiglie.

Accanto alle funzioni relative all'istruzione e all'edilizia scolastica occorre aggiungere quelle sui servizi per l'impiego e sulla formazione professionale, ad esse strettamente collegate, e la funzione della gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.

L'individuazione delle funzioni fondamentali delle Province con legge statale non incide sulla legislazione regionale che ha trasferito o può trasferire ulteriori funzioni di area vasta alle Province.



#### Art. 17

(Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)

All'art. 17, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente comma:

«14. In attesa dell'elezione degli organi di governo delle nuove Province istituite ai sensi del comma 4, le Province accorpate esercitano in forma associata le funzioni provinciali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per la gestione della fase transitoria, la definizione di una proposta di statuto del nuovo ente e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova Provincia.»

## **MOTIVAZIONE**

Quest'emendamento prevede un a norma transitoria di garanzia che permette alle Province da accorpare di gestire in modo positivo il processo di integrazione delle Province esistenti in vista dell'istituzione delle nuove Province.

#### A.S. 3396

#### **Emendamento**

#### Art. 17

Al comma 6, dopo le parole: «di indirizzo e di coordinamento» inserire le seguenti: «, comprese quelle di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio,».

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «All'esito della procedura di accorpamento,».

Al comma 10, alla lettera a) sopprimere le parole: «, per gli aspetti di competenza».

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti lettere:

«b-bis) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

b-ter) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;

b-quater) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;

b-quinquies) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;

b-sexies) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile».

Dopo il comma 10 inserire il seguente comma:

«10-bis. Resta ferma, ai sensi dell'art. 118, comma 2, della Costituzione, la competenza delle Regioni di conferire ulteriori funzioni di area vasta alle Province nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione.»

ANDRIA
Mauro MARINO
BOSONE

Art. 17 (Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)

All'art. 17, comma 6, dopo le parole «di indirizzo e di coordinamento» aggiungere le parole «comprese quelle di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio,».

All'art. 17, all'inizio del comma 10, sono soppresse le seguenti parole: «All'esito della procedura di accorpamento,».

All'art. 17, comma 10, alla lettera a) sono soppresse le parole «per gli aspetti di competenza».

All'art. 17, comma 10, dopo la lettera b, aggiungere le seguenti lettere:

(( ) La propramazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica

- c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
- d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;
- e) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;
- f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
- g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile.»

All'art. 17, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma

«10 bis. Resta ferma, ai sensi dell'art. 118, comma 2, della Costituzione, la competenza delle Regioni di conferire ulteriori funzioni di area vasta alle Province nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione.»

FIRRARELLO /

Ufficio EL Legislativo L

17.68

DAMBROSIO LETTIER

#### Art. 17

Al comma 6, dopo le parole «di indirizzo e di coordinamento» aggiungere le seguenti «comprese quelle di assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio».

Sen. Antonio Paravia

Sen. Vincenzo Fasano

Sen. Cosimo Sibilia

Sen. Franco Carliello

73

AS 3396

## Emendamento

## Articolo 17

Al comma 8, dopo la parola "beni" inserire le seguenti "mobili e immobili"





AS 3396

## Emendamento

## Articolo 17

**Al comma 8,** dopo la parole "comuni interessati" inserire le seguenti "ricadenti nei territori e nelle circoscrizioni delle Province soppresse"

17.71

Sen. Antonio d'Alì

#### Articolo 17

Alla fine del comma 8, aggiungere:

"8.bis. Sui decreti di cui ai commi 7 e 8 è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'art14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n.246 e successive modificazioni.

THALER

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396 Articolo 17

Abrogare il comma 10.

TANCREM

Ceelle over

otto rofan





#### Art. 17

Sostituire il comma 10 con il seguente:

- «10. Sono funzioni delle province quali enti con funzioni di area vasta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
- a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale nonché costruzione, classificazione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente:
- c) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;
  - d) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;
  - e) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;
  - f) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo;
- g) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile.»

Sen. Antonio Paravia

Sen. Vincenzo Fasano

Sen. Cosimo Sibilia

Sen. Franco fardiello

Ocano Artes

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

## A.S. 3396 Articolo 17

Al comma 10, sopprimere le parole "ai sensi dell'articolo 117, seconda comma

lettera p) della Costituzione".

H4A210

TANCREM

Della Cos

Ottopan





#### AS 3396 Emendamento Art. 17.

Al comma 10, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

BASTICO F

"b-bis) programmazione dell'offerta formativa e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;

b-ter) organizzazione e gestione delle attività di formazione professionale;

b-quater) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro"

#### **ART.17**

Al comma 10, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

"b-bis) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile e l'organizzazione dei servizi pubblici locali di competenza;

b-ter) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

b-quater) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;

b-quinquies) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;

b-sexies) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo.

SEN. D'AMBROSIO LETTIERI

## Emendamento Articolo 17

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b.bis) l'amministrazione generale, la programmazione e la raccolta dati, la gestione finanziaria e contabile e l'organizzazione dei servizi pubblici locali di competenza;

b.ter) la programmazione dell'offerta formativa e la gestione dell'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado;

b.quater) l'organizzazione e la gestione dei servizi per l'impiego e le politiche per il lavoro;

b.quinquies) l'organizzazione e la gestione delle attività di formazione professionale;

b.sexies) la gestione integrata degli interventi di difesa del suolo."

Sen. Valter ZANE/TTA

# AS 3396 EMENDAMENTO ART. 17

Al comma 10, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile nell'ambito dei piani nazionali e regionali;

b-ter) l'organizzazione e la gestione dei servizi per il lavoro;

b-quater) la programmazione, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresa l'edilizia scolastica, relativi all'istruzione secondaria di secondo grado;

b-quinquies) cooperazione, anche mediante supporto tecnico-amministrativo, in favore dei comuni.»

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

ala)

## DECRETO -LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95

## "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI"

Art. 17 Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni.

EMINDAMENTO II. 3

Al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti: "c) promozione e valorizzazione dei beni culturali; d) coordinamento ed assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni nel processo di aggregazione degli enti locali minori".

#### **Emendamento AS 3396**

All'articolo 17, al comma 10, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti: "c) promozione e valorizzazione dei beni culturali; d) coordinamento ed assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni nel processo di aggregazione degli enti locali minori".

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

## AS 3396 Emendamento Art. 17.

Al comma 10, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) programmazione dell'offerta formativa e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;"

A.S. 3396

Emendamento

Art. 17

Al comma 10, aggiungere la seguente lettera: " c) Edilizia scolastica e biblioteche provinciali "

LEGNINI

#### Art. 17

## Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Resta ferma, ai sensi dell'art. 118, comma 2, della Costituzione, la competenza delle Regioni di conferire ulteriori funzioni di area vasta alle Province nelle materie di cui all'articolo 117, commi 3 e 4 della Costituzione.»

Sen. Antonio Paravia

Sen. Vincenzo Fasano

Sen. Cosimo Sibilia Sen. Franco Cardiello

## Emendamento Articolo 17

Sopprimere il comma 12.

Sen. Valter ZANE/TTA



#### **Emendamento AS 3396**

All'articolo 17, sopprimere il comma 12.

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

#### A.S. 3396

#### Emendamento

#### Art. 17

Il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Resta fermo che gli organi di governo delle Province accorpate di cui al comma 4 sono quelli previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»

ANDRIA
Mauro MARINO
BOSONE

#### **Emendamento AS 3396**

All'articolo 17, sostituire il comma 12 con il seguente: "Gli organi di Governo della Provincia sono eletti secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del Testo unico di cui al Decreto legislativo n.267 del 2000".

Sen Garavaglią

Sen. Vaccari

Sen. Franco


Sen. Montani

## Emendamento Articolo 17

Sostituire il comma 12, con il seguente:

"12. All'articolo 23, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppressi i commi 15, 16, 17".

Sen. Valter ZAWETTA



#### Articolo 17

Alla fine del comma 12 aggiungere:

"All'articolo 48 del D.lgs 267/2000 è aggiunto il seguente comma: "4. Negli enti locali per i quali non è prevista la nomina della Giunta le sue attribuzioni sono svolte dal consiglio."

IZZO

**SARO** 

**THALER** 

**ZANETTA** 

#### DECRETO -LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95

## "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI"

Art. 17 Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni.

EMENDAMINTO D. 1

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma 12-bis: "All'articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppresse le parole 'eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia'. Al medesimo articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è, altresì, soppressa la seguente proposizione 'Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012'".

Büegülli, BETTRMIO

#### DECRETO -LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95

## "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI"

Art. 17 Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni.

EMENDAMENTO A. 5

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma 12-ter: "Resta fermo che gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale, ai sensi dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214".

BERSELLY BETTHOUS

#### **Emendamento AS 3396**

All'articolo 17, dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma 12-bis: "All'articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono soppresse le parole 'eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia'. Al medesimo articolo 23, comma 16, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, è, altresì, soppressa la seguente proposizione 'Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012'".

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

A.S. 3396 Emendamento Art. 17.

Dopo il comma 12, inserire il seguente

Mellonino

"12-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 16 e 17 sono abrogati."

MARINO Mauro Maria

#### **Emendamento AS 3396**

All'articolo 17, dopo il comma 12, aggiungere il seguente comma 12-bis: "Resta fermo che gli organi provinciali che devono essere rinnovati successivamente al 31 dicembre 2012 restano in carica fino alla scadenza naturale, ai sensi dell'articolo 23, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214".

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

#### A.S. 3396

#### **Emendamento**

#### Art. 17

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente comma:

«13-bis. In attesa dell'elezione degli organi di governo delle nuove Province istituite ai sensi del comma 4,e fino alla naturale scadenza degli organi amministrativi eletti, le Province accorpate esercitano in forma convergente le funzioni provinciali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per la gestione della fase transitoria, la definizione di una proposta di statuto del nuovo ente e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova Provincia.»

ANDRIA
Mauro MARINO
BOSONE

## Emendamento Articolo 17

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13.bis. In attesa dell'elezione degli organi di governo delle nuove Province istituite ai sensi del comma 4, le Province accorpate esercitano in forma associata le funzioni provinciali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per la gestione della fase transitoria, la definizione di una proposta di statuto del nuovo ente e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova Provincia.»

Sen. Valter ZANE

#### Art. 17

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. In attesa dell'elezione degli organi di governo delle nuove Province istituite ai sensi del comma 4, le Province accorpate esercitano in forma associata le funzioni provinciali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per la gestione della fase transitoria, la definizione di una proposta di statuto del nuovo ente e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova Provincia.»

Ufficio

Sen. Antonio Paravia

Sen. Vincenzo Fasano

Sen. Cosimo Sibilia

Sen. Franco Cardiello

Art. 17
(Soppressione e razionalizzazione delle province e loro funzioni)

All'art. 17, dopo il comma 13, è aggiunto il seguente comma:

«14. In attesa dell'elezione degli organi di governo delle nuove Province istituite ai sensi del comma 4, le Province accorpate esercitano in forma associata le funzioni provinciali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, per la gestione della fase transitoria, la definizione di una proposta di statuto del nuovo ente e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie alla nuova Provincia.»

FIRRARELLO

D'AMBROSIO LETTIERI N'Ambrosio La

Ufficio E Legislativo E

#### A.S. 3396

#### Dopo l'articolo 17 inserire il seguente

#### Art. 17-bis.

#### (Studio di fattibilità per l'accorpamento delle Regioni)

- 1. Nell'ambito del piano di revisione della spesa pubblica, il Governo conferisce al Commissario di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, l'incarico di predisporre uno Studio sulla fattibilità dell'accorpamento delle Regioni previste dall'articolo 131 della Costituzione, in nuove regioni di dimensioni maggiori, aventi caratteristiche di affinità economico-sociale e geografica, tali da potere introdurre una più efficace governabilità e un'ottimale finalizzazione della spesa pubblica a vantaggio di migliori servizi ai cittadini nelle materie di competenza delle regioni. Tale Studio dovrà comunque prevedere la tutela delle prerogative costituzionali delle attuali Regioni e Province a Statuto Speciale, e il mantenimento delle regioni insulari Sicilia e Sardegna.
- 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con propria relazione alle Camere, sui risultati dello Studio di fattibilità di cui al comma precedente, ai fini della predisposizione di un disegno di legge costituzionale.

RUTELLI, DE ANGELIS, BALDASSARRI

17.0.1

#### **EMENDAMENTO AS.3396**

Sopprimere l'articolo 17

a colum Claubin Fassone

Sopprimere l'articolo 18

-D

Angelo Li coloni Claradi - Enspore

Sopprimere l'articolo 19

Angeloticolani Claudio Fassone

Articolo 18

Sopprimere l'articolo.

IZZO

MALAN

**SARO** 

## Emendamento AS 3396

L'articolo 18 è soppresso.

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396 Articolo 18

JRAMAZ LO

Abrogare l'articolo

TANERSON

Ceill Corn of the Topau

Orden A Transport

A.S. 3396

Art. 18

Sopprimere l'articolo.

CosenTimo

COSENTINO

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3396 DI CONVERSIONE DEL D.L. 95/2012

## - REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA -

## Emendamento all'articolo 18

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

### "Art, 18

- 1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114 e 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dal 1° gennaio 2014 sono istituite le città metropolitane di Roma capitale, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, con contestuale soppressione delle relative province.
- 2. Sono funzioni fondamentali delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
- a) funzioni fondamentali delle province;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- c) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- d) mobilità e viabilità metropolitane;
- e) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- g) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente.

Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, comma quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

- 3. Alle città metropolitane sono attribuite:
- a) le funzioni amministrative spettanti alle province ai sensi dell'art. 118 della Costituzione;
- b) il patrimonio e le risorse umane e strumentali delle relative province soppresse, a cui ciascuna di esse succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
- c) le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 24 del medesimo decreto legislativo è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

18.6

- 4. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione.
- 5. In sede di prima applicazione il territorio delle città metropolitane coincide con quello delle rispettive province soppresse ai sensi del comma 1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni appartenenti ad altre province confinanti con la città metropolitana possono, con delibera dei consigli comunali interessati assunta con voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, deliberare l'adesione alla città metropolitana. Le rispettive delibere sono sottoposte a referendum entro un mese dalla loro adozione e si intendono approvate qualora raccolgano la maggioranza dei voti validi espressi e un quorum di validità del 30% degli iscritti alle liste elettorali del comune.
- 6. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse.
- 7. Qualora, ai sensi del comma 2 dell'art. 23 della legge 5 maggio 2009, n.42, sia stata già promossa l'istituzione della città metropolitana, le relative procedure per la costituzione della stessa devono essere attuate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
- 8.E' adottato, di concerto tra gli enti promotori della città metropolitana, uno statuto provvisorio, che definisce le forme di coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano e disciplina le modalità per l'elezione o l'individuazione del presidente del consiglio provvisorio di cui al comma 9, lettera a).
- 9. Al fine dell'istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e semplificazione, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) istituzione, in ciascuna città metropolitana, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi, di un'assemblea rappresentativa, denominata «consiglio provvisorio della città metropolitana», composta dai sindaci dei comuni che fanno parte della città metropolitana e dal presidente della provincia;
- b) esclusione della corresponsione di emolumenti, gettoni di presenza o altre forme di retribuzione ai componenti del consiglio provvisorio della città metropolitana in ragione di tale incarico;
- c) previsione che, fino alla data di insediamento dei rispettivi organi, il finanziamento degli enti che compongono la città metropolitana assicura loro una più ampia autonomia di entrata e di spesa in misura corrispondente alla complessità delle funzioni da esercitare in forma associata o congiunta, nel limite degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;
- d) previsione che, ai soli fini delle disposizioni concernenti le spese e l'attribuzione delle risorse finanziarie alle città metropolitane, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano, le funzioni fondamentali della provincia sono considerate, in via provvisoria, funzioni fondamentali della città metropolitana, con efficacia dalla data di insediamento dei suoi organi definitivi;

>. 18.6

1. 2/34

- 10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 9, corredati delle deliberazioni e dei pareri prescritti, sono trasmessi al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata, che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
- 11. Su proposta del consiglio provvisorio della città metropolitana la regione provvede, entro sei mesi dall'approvazione della proposta, alla istituzione di nuovi comuni per scorporo del comune capoluogo, nonché alla eventuale revisione dei confini degli altri comuni. I nuovi comuni possono derivare da fusione di comuni contigui in rapporto al loro grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalità, o da aggregazione di parte del territorio del comune capoluogo a comuni confinanti, così da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini, nonché un equilibrato rapporto tra dimensioni territoriali e demografiche.
- 12. Nella istituzione dei nuovi comuni derivanti dallo scorporo dal comune capoluogo, la legge regionale deve, pur garantendo un numero minimo di abitanti, tenere conto dei quartieri tradizionali, anche aggregandoli per ambiti omogenei, nonché delle circoscrizioni di decentramento ove corrispondano al suddetto criterio.
- 13. I nuovi comuni scorporati dal comune capoluogo conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella più caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono. A tali nuovi comuni sono trasferite, in proporzione agli abitanti e al territorio, le risorse, il personale e i beni strumentali, immobili e mobili, del comune capoluogo e delle sue circoscrizioni, necessari per il loro funzionamento.
- 14. Nel riordino territoriale, la regione disciplina gli adempimenti necessari a consentire il primo insediamento degli organi dei nuovi comuni contestualmente alla prima elezione degli organi della città metropolitana.
- 15. Qualora la regione non provveda agli adempimenti previsti nei tempi indicati al comma 11 del presente articolo, il comune capoluogo è soppresso e in suo luogo sono costituiti in comuni le corrispondenti circoscrizioni di decentramento preesistenti all'interno dello stesso comune capoluogo. Gli ambiti territoriali dei comuni compresi nel territorio della città metropolitana diversi dal comune capoluogo restano quelle preesistenti. Ai nuovi comuni, corrispondenti alle preesistenti circoscrizioni del comune capoluogo, sono trasferite in proporzione agli abitanti e al territorio le risotse, il personale, e i beni strumentali, immobili e mobili del comune capoluogo e delle sue circoscrizioni, necessari per il loro funzionamento.
- 16. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dai competenti organi entro sei mesi dalla data del loro insediamento.

Swider Por (PossA)

. 13.6

17. Sono organi della città metropolitana:

- a) il consiglio metropolitano;
- b) il sindaco metropolitano;
- c) la giunta metropolitana.

il sindaco e il consiglio metropolitano sono eletti secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia, essi sono eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il consiglio metropolitano è composto da:

- a) trenta consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
- b) quindici consiglieri nelle città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;
- c) dieci consiglieri nelle altre città metropolitane.

La giunta metropolitana, nominata e presieduta dal sindaco metropolitano, è composta da un numero di accessori stabilito dallo statuto e comunque non superiore a sei.

- 18. Accanto al consiglio metropolitano è istituita l'assemblea dei sindaci o loro delegati. L'assemblea esprime parere obbligatorio non vincolante sullo statuto, sul piano territoriale, sul programma delle opere pubbliche e sulle forme di gestione dei pubblici servizi di livello metropolitano.
- 19. Le norme relative alla durata del mandato e alla limitazione dei mandati del sindaco si applicano al sindaco metropolitano."

Sen. Antonio DEL PI

(POSSA

18.6

faseffer Velol'fee

# ART. 18

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. A decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono istituite le città metropolitane di Roma, Milano e Napoli."

TANCREDI

PARLAMENT ARE IL POR LEGISLATIVO TITE O COLOR

# ART. 18

# Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. A decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono soppresse le province di Roma, Milano e Napoli, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane."

**TANCRE** 



# Articolo 18

Al comma 1 sopprimere l'ultimo periodo.

IZZO

SARO

#### Articolo 18

- 1. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, dopo le parole: ",con contestuale istituzione delle città metropolitane," sono inserite le seguenti: ",previa intesa con ciascuna Regione interessata,";

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7 bis Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione."

Relazione

Le modifiche proposte tendono a recuperare un ruolo delle Regioni nell'istituzione delle città metropolitane e a preservare le funzioni di indirizzo e coordinamento loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto, Cost..

A.S. 3396

Art. 18

Al comma 1, dopo le parole: ",con contestuale istituzione delle città metropolitane," sono inserite le seguenti: ",previa intesa con ciascuna Regione interessata,";

## Conseguentemente

- dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7 bis Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione."

**COSENTINO** 

Coseutimo

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

# A.S. 3396 Articolo 18

Al comma 1, dopo le parole: ",con contestuale istituzione delle città metropolitane," inserire le seguenti:

",previa intesa con ciascuna Regione interessata,".

TONOREM





#### Articolo 18

(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)

All'art. 18, comma 1, sostituire le parole «il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013» con le parole «alla scadenza dei loro mandati».

All'art. 18, comma 3, sono soppresse le parole: «Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.»

All'art. 18, comma 4, è soppresso l'intero comma.

All'art. 18, comma 6, è soppresso l'intero comma.

#### **MOTIVAZIONE**

Questi emendamenti mirano ad allineare la data di soppressione delle Province alla scadenza dei mandati elettivi degli organi di governo attuali. Si supera altresì la previsione che il Sindaco del comune capoluogo sia di diritto il sindaco metropolitano perché ciò porterebbe ad ihevitabili conflitti con i Sindaci degli altri Comuni del territorio.

VICE PRESIDENTE (Domenico Nania)

Articolo 18

(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)

All'art. 18, comma 1, sostituire le parole «il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013» con le parole «alla scadenza dei loro mandati».

All'art. 18, comma 3, sono soppresse le parole: «Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal wicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.»

All'art. 18, comma 4, è soppresso l'intero comma.

All'art. 18, comma 6, è soppresso l'intero comma.

FIRRARI

18.14

Ufficio E Legislativo E

D'AMBROSIO LETTIER

#### AS 3396

#### **EMENDAMENTO**

#### Articolo 18

#### All'art. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole «il 1° gennaio 2014, ovvero precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale, ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora abbiano luogo entro il 31 dicembre 2013» con le parole «alla scadenza dei loro mandati».
- b) Al comma 3, sono soppresse le parole: «Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano, non trovano applicazione agli organi della città metropolitana i citati articoli 52 e 53 e, in caso di cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo, le funzioni del sindaco metropolitano sono svolte, sino all'elezione del nuovo sindaco del comune capoluogo, dal vicesindaco nominato ai sensi del primo periodo del presente comma, ovvero, in mancanza, dal consigliere metropolitano più anziano.»
- c) il comma 4, è soppresso;
- d) il comma 6, è soppresso.

## A.S. 3396

#### **Emendamento**

## Art. 18

Al comma 1, le parole da: «il 1° gennaio 2014» fino a: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «alla scadenza dei loro mandati».

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Se il sindaco del comune capoluogo è di diritto il sindaco metropolitano» fino alla fine del comma.

Il comma 4 e il comma 6 sono soppressi.

ANDRIA
Mauro MARINO
BOSONE

# EMENDAMENTO Art. 18

Al comma 1, sostituire le parole da «il 1° gennaio 2014» fino alla fine del periodo con le seguenti: «alla scadenza dei loro mandati».

Sen. Antonio Paravia

Sen. Vincenzo Fasano

Sen. Cosimo Sibilia

Sen. Franco Cardiello

#### **ART. 18**

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: "nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni." con le seguenti: "nonché all'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. All'articolo 24, comma 10 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sopprimere il primo periodo.";
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Il territorio della città metropolitana di Roma capitale coincide con quello di cui all'articolo 24, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, integrato dal territorio dei soli comuni conurbati di Roma capitale, fatto salvo il potere di iniziativa dei predetti comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse."

CUTRUFĆ

GIOV<u>an</u>ardi

Ufficio Pere l'agistativo La Lagistativo La

## **ART. 18**

Al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: "nonché agli articoli 23 e 24, commi 9 e 10, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni." con le seguenti: "nonché all'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. All'articolo 24, comma 10 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sopprimere il primo periodo.";

CUTRUFO

GIOVANARDI

Arabe II. Popolo Prancis Pranc

# AS 3396

# EMENDAMENTO Articolo 18

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:

"Entro 60 giorni dalla istituzione della città metropolitana, i comuni interessati, con delibera del consiglio comunale, deliberano l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, ad una provincia limitrofa."

LA TRONIED

HA ZZARACCHIO

TANEREN

#### **Emendamento AS 3396**

All'articolo 18, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Regione, sentito il Cansiglio delle autonomie locali di ogni regione a Statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, determina il perimetro del territorio della Citta' metropolitana e, nel caso in cui non coincida con quello della Provincia, formula il Piano di riordino di cui al comma 3 dell'articolo 17.

2\_bis. La Regione trasmette al Governo la determinazione del perimetro del territorio della Città metropolitana e l'eventuale Piano di riordino della circoscrizione provinciale territoriale non compresa in detto perimetro; il Governo provvede entro 20 giorni secando il procedimento di cui al comma 4 dell'articolo 17.

2\_ter. Nei casi di cui al comma 2bis, la soppressione della Provincia e l'istituzione della Citta' metropolitana decorrono dall'entrata in vigore della legge di cui allo stesso comma 2bis. Se la decorrenza e' successiva alla scadenza del Consiglio provinciale in carica, il Presidente della Provincia in qualità di commissario nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, esercita le funzioni di ordinaria amministrazione previste dall'ordinamento fino all'insediamento dei nuovi organi della Citta' metropolitana.

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

## **ART. 18**

Sostituire il comma 2, con il seguente:

"2. Il territorio della città metropolitana coincide con quello della provincia contestualmente soppressa ai sensi del comma 1, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Il territorio della città metropolitana di Roma capitale coincide con quello di cui all'articolo 24, comma 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, integrato dal territorio dei soli comuni conurbati di Roma capitale, fatto salvo il potere di iniziativa dei predetti comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione. Le città metropolitane conseguono gli obiettivi del patto di stabilità interno attribuiti alle province soppresse."

CUTRUF)

GIOVANARDI

## Articolo 18

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere:

"In deroga a quanto stabilito nel primo periodo, si applica l'articolo 133, secondo comma della Costituzione alle deliberazioni assunte dai comuni almeno tre mesi prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, a maggioranza assoluta dei propri componenti, di non far parte della Città metropolitana, optando per una provincia confinante."

THALER

# ART. 18

Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:

« e prevedendo la possibilità per gli stessi di ricomprendersi in aree confinanti, non coincidenti con il territorio della città metropolitana. »

MANTOVANI

GARAVACLIA K. L

(T. SERAFINI)

## **Emendamento AS 3396**

All'articolo 18, al comma 2, dopo la parola "Costituzione", aggiungere: " la città metropolitana sostituisce la Provincia e il comune capoluogo".

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

## AS 3396 Emendamento Art. 18.

All'articolo apportare le seguenti modificazioni

Dopo il comma 2 aggiungere il comma:

"2-bis. Lo Statuto della città metropolitana può prevedere una articolazione del territorio del comune capoluogo in più comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di Statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni, è indetto un referendum tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il referendum è senza quorum di validità se il parere della regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il quorum di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del referendum è favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana".

Al comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: "Sono organi della città metropolitana il consiglio metropolitano, il sindaco metropolitano e la giunta".

Al comma 4, sostituire le parole da: "che il sindaco metropolitano" fino alla fine del comma con le parole:

- "a) il sindaco metropolitano sia di diritto il sindaco del comune capoluogo;
- b) il sindaco metropolitano sia eletto secondo le modalità stabilite per l'elezione del presidente della provincia;
- c) il sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano siano eletti a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il numero e la delimitazione territoriale dei collegi previsti dall'articolo 75 del medesimo decreto legislativo sono individuati in base alle disposizioni di legge salvo che non siano diversamente disciplinati dallo Statuto".

Sostituire il comma 5 con il seguente: "Il consiglio metropolitano e la giunta sono composti dallo stesso numero di membri previsti per i rispettivi comuni capoluogo di provincia".

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) dopo le parole "tra i sindaci" aggiungere le parole "e i consiglieri comunali";
- 2) al comma 6, sopprimere le parole: "e dai consiglieri dei medesimi comuni";
- 3) dopo il comma 6 aggiungere il comma:
- "6-bis. I componenti della giunta metropolitana sono sindaci e consiglieri comunali in carica dei comuni che ne fanno parte e sono nominati e revocati dal sindaco metropolitano secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del già citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

## Il comma 7 è sostituito dai seguenti:

- "7. Sono funzioni fondamentali delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
- a) funzioni fondamentali delle province;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- c) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- d) mobilità e viabilità metropolitane;
- e) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;
- f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

7-ter. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione".

Al comma 8, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera:

"b-bis) le funzioni amministrative delle province ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione".

Al comma 9, sostituire le parole: "a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione" con le parole: "deve essere adottato dal consiglio metropolitano entro dodici mesi dalla sua prima convocazione, previo parere espresso da parte dei consigli dei comuni che ne fanno parte, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 4 del già citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Lo Statuto metropolitano:".

Al comma 9, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

"c-bis) prevede le modalità con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

*c-ter)* prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento;

c-quater) regola le modalità in base alle quali i comuni e le loro forme associative non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la città metropolitana".

Al comma 10, sostituire le parole: "e vicesindaco" con le parole: "assessore metropolitano".

Al comma 11, sostituire il primo capoverso con il seguente: "Fatto salvo quanto espressamente disposto dalla legge, alle città metropolitane si applicano le norme dell'ordinamento dei comuni".

Al comma 11, sopprimere le parole: "e le Province autonome di Trento e Bolzano".

PASTORE, VIZZINI, BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCETTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, MARINO Mauro Maria, SANNA, SARO, VIMERCATI, VITALI.

7 20

7. 13.76

## **Emendamento AS 3396**

All'articolo 18, sopprimere i commi 3,4 e 6.

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

# EMENDAMENTO Art. 18

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Sen. Antonio Paravia /

Sen. Vincenzo Fasano

Sen. Cosimo Sibilia

Sen. Franco Cardiello

# EMENDAMENTO Art. 18

Sopprimere il comma 4.

Sen. Antonio Paravia

Sen. Vincenzo Fasano

Sen. Cosimo Sibilia

Sen. Franco Cardiello

## **Emendamento AS 3396**

All'articolo 18, i commi 4 e 5 sono sostituti dai seguenti:

4. Entro sei mesi dall'individuazione della città metropolitana, viene eletto, a suffragio universale e diretto, secondo il sistema previsto dagli articoli 74 e 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 200 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il sindaco ed il consiglio metropolitano.

4.bis Il consiglio metropolitano e`composto da:

- a) sedici consiglieri nelle citta` metropolitane con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
- b) dodici consiglieri nelle citta` metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3.000.000 di abitanti;

c) dieci consiglieri nelle altre citta` metropolitane.

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

#### **Emendamento AS 3396**

All'articolo 18, sostituire il comma 4 con il seguente: "Lo statuto della Città metropolitana e' predisposto dal Presidente e dal Consiglio della Provincia uscente". Sen Garavaglia Genauglio
Sen. Vaccari Jacob Facco

100 Jacob Facco

# EMENDAMENTO Art. 18

Sopprimere il comma 6.

Sen. Antonio Paravia

Sen. Vincenzo Fasano

Sen. Cosimo Sibilia

Sen. Franco Cardiello

## ARTICOLO 18

Al comma 6 le parole "tra i sindaci dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana" sono sostituite dalle seguenti: "tra i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana".

Enrico Mus

## AS 3396 Emendamento Art. 18.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole, "tra i sindaci" inserire le seguenti: "e i consiglieri comunali".

BASTICO L.

## **ARTICOLO 18**

Al comma 6 le parole da "o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione." sono soppresse.

Enrico Musse

## ARTICOLO 18

Al comma 7, lettera 4), dopo le parole "promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale" sono aggiunte le seguenti parole: ", con particolare riferimento alla competitività e alla capacità del territorio di attrarre investimenti produttivi"

Enrico Musso

### AS 3396 Emendamento Art. 18.

Al comma 7, lettera b, dopo il numero 4) aggiungere il seguente

"4-bis) programmazione dell'offerta formativa e gestione dell'edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di secondo grado;

4-ter) organizzazione e gestione delle attività di formazione professionale".

BASTICO Gashi

AS 3396 Emendamento Art. 18.

Al comma 7, lettera b, dopo il numero 4) aggiungere il seguente "4-bis) programmazione e realizzazione strutture di edilizia scolastica superiore ".

BASTICO N CO

### ART.18

Al comma 7, lettera b), dopo il punto 4 aggiungere il seguente:

"4-bis). tutte le funzioni che i comuni delegano all'amministrazione metropolitana ai sensi del successivo comma 9."

SEN D'AMBROSIO LETTIERI

Ufficio PARLA POR LA PORTA L'ANTANA OFFICIO DE L'ANTANA OFFICIO DE L'ANTANA DE

ce.81

### **ART.18**

Al comma 7, lettera b), dopo il punto 4 aggiungere il seguente:

"4-bis). tutte le funzioni che i comuni delegano all'amministrazione metropolitana ai sensi del successivo comma 9."

SEN D'AMBROSIQLETTIERI

CACOLOSA).

Canpaly ( Pour )

### A.S. 3396

### **EMENDAMENTO**

### Art. 18

Al comma 7 lettera b), dopo il numero 4 aggiungere il seguente:

"4-bis) promozione e organizzazione dello smaltimento dei rifiuti relativo alla città metropolitana, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore".

Vincenzo De Luca

De Luca

### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

## A.S. 3396 Articolo 18

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

"7-bis Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto,

RAMA200 C

della Costituzione."

Relazione

BHOREM

Le modifiche proposte tendono a recuperare un ruolo delle Regioni nell'istituzione delle città metropolitane e a preservare le funzioni di indirizzo e coordinamento loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto, Cost..

Ufficio OE Legislativo La Ottan NO 418 H

18.42

- OURST

### Articolo 18

Al comma 7, alla fine aggiungere:

"7 bis.. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione."

**THALER** 

A.S. 3396 Emendamento Art. 18.

Al comma 9, dopo la lettera c) inserire la seguente:

hain

"c-bis) Può comunque prevedere, al fine della migliore organizzazione delle risorse umane e strumentali, la mobilità del personale tra gli enti facenti parte della Città metropolitana anche in deroga alle capacità assunzionali e alla dotazione organica dei singoli enti. In nessun caso la riorganizzazione può comportare maggiori oneri avuto riguardo alla situazione complessiva degli enti interessati."

MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,

### **ART.18**

Al comma 9 dopo la lettera e, aggiungere la seguente:

"e-bis) disciplina la eventuale delega da parte dei comuni partecipi alla amministrazione metropolitana di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 7 del presente articolo con particolare riferimento a quelle ritenute meglio gestibili a livello metropolitano in funzione delle peculiarità dell'area. Nel caso in cui lo statuto metropolitano non sia adottato da parte del consiglio metropolitano nei termini da questo comma previsti, la Regione provvede alla sua definitiva stesura."

SEN D'AMBROSIOA ETTIERI

Confele (Paleo

### **ART.18**

Al comma 9 dopo la lettera e, aggiungere la seguente:

"e-bis) disciplina la eventuale delega da parte dei comuni partecipi alla amministrazione metropolitana di funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 7 del presente articolo con particolare riferimento a quelle ritenute meglio gestibili a livello metropolitano in funzione delle peculiarità dell'area. Nel caso in cui lo statuto metropolitano non sia adottato da parte del consiglio metropolitano nei termini da questo comma previsti, la Regione provvede alla sua definitiva stesura."

SEN D'AMBROSIQ LETTIERI

12 46

### A.S. 3396

## **EMENDAMENTO**

### Art. 18

Al comma 9, dopo la lettera e) aggiungere la seguente

" e-bis) stabilisce, con cadenza triennale, gli obiettivi che sono contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro attuazione".

Vincenzo De Luca

De Luca

#### Articolo 18

(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)

Dopo il comma 11 aggiungere il comma seguente:

«12. Per l'istituzione delle Città metropolitane è istituita la Conferenza metropolitana senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tra la Provincia, il Comune capoluogo e i Comuni del territorio di ogni area metropolitana, nelle modalità indicate dal Consiglio regionale delle autonomie locali, per la gestione della fase transitoria e la definizione di una proposta di statuto della Città metropolitana e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dalla Provincia alla Città metropolitana. La Città metropolitana è istituita nel momento in cui sono eletti i suoi organi di governo a suffragio universale e diretto, con le modalità di cui agli artt. 74 e 75 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente.»

#### **MOTIVAZIONE**

Questo emendamento mira a definire in tempi certi un percorso di istituzione delle Città metropolitane che, portando all'abolizione delle Province delle aree metropolitane, permetta di costruire un percorso per gestire la fase transitoria e di garantire comunque una autorevolezza ai nuovi enti nella gestione delle delicate funzioni di area vasta ad essi riconosciute attraverso un sistema di legittimazione diretta e popolare e, allo stesso tempo, consenta ai diversi territori di salvaguardare la loro specificità nel processo di istituzione delle Città metropolitane e di disegnare in modo innovativo l'articolazione del comune capoluogo, la maglia dei comuni metropolitani e i loro rapporti con la Città metropolitana.

0.8.0

Articolo 18

(Istituzione delle Città metropolitane e soppressione delle province del relativo territorio)

Dopo il comma 1<sub>c</sub>1 aggiungere il comma seguente:

«12. Per l'istituzione delle Città metropolitane è istituita la Conferenza metropolitana senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tra la Provincia, il Comune capoluogo e i Comuni del territorio di ogni area metropolitana, nelle modalità indicate dal Consiglio regionale delle autonomie locali, per la gestione della fase transitoria e la definizione di una proposta di statuto della Città metropolitana e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dalla Provincia alla Città metropolitana. La Città metropolitana è istituita nel momento in cui sono eletti i suoi organi di governo a suffragio universale e diretto, con le modalità di cui agli artt. 74 e 75 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente.»

FIRRARELLO

D'AMBROSIO LETTIER,

18.49

Ufficio Legislativo

#### Art. 18

### Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'istituzione delle Città metropolitane è istituita la Conferenza metropolitana senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tra la Provincia, il Comune capoluogo e i Comuni del territorio di ogni area metropolitana, nelle modalità indicate dal Consiglio regionale delle autonomie locali, per la gestione della fase transitoria e la definizione di una proposta di statuto della Città metropolitana e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dalla Provincia alla Città metropolitana. La Città metropolitana è istituita nel momento in cui sono eletti i suoi organi di governo a suffragio universale e diretto, con le modalità di cui agli artt. 74 e 75 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente.»

Sen. Antonio Paravia

Sen. Vincenzo Fasano

Sen. Cosimo Sibilia

Sen. Franco/Cardiello

#### A.S. 3396

#### **Emendamento**

#### Art. 18

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Per l'istituzione delle Città metropolitane è istituita la Conferenza metropolitana senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, tra la Provincia, il Comune capoluogo e i Comuni del territorio di ogni area metropolitana, nelle modalità indicate dal Consiglio regionale delle autonomie locali, per la gestione della fase transitoria e la definizione di una proposta di statuto della Città metropolitana e il trasferimento delle funzioni, dei beni, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie dalla Provincia alla Città metropolitana. La Città metropolitana è istituita nel momento in cui sono eletti i suoi organi di governo a suffragio universale e diretto, con le modalità di cui agli articoli 74 e 75 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente.»

ANDRIA
Mauro MARINO
BOSONE

### ART. 18

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

11-bis.I comuni non compresi nel perimetro delle città metropolitane si organizzano costituendo le nuove provincie ad elezione indiretta, sulla falsariga dell'unione dei comuni.

Sen. Ladu



### Emendamento

A.S. 3396

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18.bis

1. Il termine relativo alla soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell' articolo 102 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, di cui all'articolo 7, comma 31 sexies, primo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, prorogato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 e dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 e successivamente prorogato al 1° gennaio 2011 con DPCM 25 marzo 2011, è anticipato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla soppressione del predetto contributo si provvede secondo i criteri di cui al predetto articolo 7, comma 31 sexies del d.l. n. 78 del 2010.

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

18.0.1

#### Emendamento

A.S. 3396

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

### Art. 18.bis

(razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale)

al Capo II del Testo unico delle disposizioni concernenti gli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i Comuni e le Province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale è apportata la seguente modifica:

art. 97, comma 1, dopo le parole: "il Comune e la provincia hanno", sono inserite le seguenti : "la facoltà di avvalersi di".

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

5.0.81

## AS 3396 Art.18

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale).

- 1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 abitanti»;
  - b) il comma 3 è abrogato;
- c) al comma 5, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni»;
  - d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Nei comuni con meno di un milione di abitanti ogni circoscrizione non può avere meno di 80.000 abitanti; nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti ogni circoscrizione deve avere almeno 150.000 abitanti. Per la carica di presidente della circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità».

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

1203

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamento

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

#### "Art. 18-bis

(Istituzione della Città Metropolitana di Roma Capitale)

- 1. A garanzia dell'efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative, in attuazione degli articoli 114, 117 secondo comma, lettera p) e 118 della Costituzione e degli artt. 22 e 23 della Legge 267 del D.L. 18 agosto 2000 è istituita la Città Metropolitana di Roma Capitale, il cui territorio corrisponde all'area dell'attuale Comune di Roma ed a quello dei Comuni della Provincia di Roma che vi aderiscono. Viene contestualmente soppressa la Provincia di Roma. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. I compiti e le funzioni attribuiti al Comune di Roma Capitale dal Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 recante "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale" sono trasferiti alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Nelle more degli adempimenti previsti dal presente Decreto e ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali viene nominato un Commissario prefettizio per la Provincia di Roma.
- 2. In attuazione dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della legge n. 42 del 2009, il territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale è articolato in comuni. In ottemperanza al comma 1 dell' art. 23 della Legge 267 del D.L. 18 Agosto 2000, i Comuni della Provincia di Roma legati all'attuale territorio del Comune di Roma da contiguità territoriale o da connessioni di integrazione di carattere economico, urbanistico, di servizi essenziali, ambientali, sociali, di trasporti e viabilità, oltre che da motivazioni storico-culturali e di tradizioni popolari possono scegliere per l'adesione alla Città Metropolitana di Roma Capitale con le modalità previste per legge, fermo restando il potere di iniziativa dei comuni ai sensi dell'articolo 133 primo comma della Costituzione.
- 3. Per quel che concerne il territorio dell'attuale Città di Roma Capitale, in deroga all'art.15 del Testo Unico delle leggi sugli enti locali n° 267 del 2000, i 15 Municipi di Roma Capitale di cui al Decreto 156 del 17 settembre 2010 sono costituiti nuovi Comuni. Essi acquisiscono personalità giuridica ed autonomia amministrativa e funzionale ai sensi degli articoli 13, 14, 17 e 18, 72 e 73 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. I quindici nuovi Comuni prenderanno il nome di "Roma" accompagnato da un appellativo identificativo del territorio di riferimento.
- 4. La Città Metropolitana di Roma Capitale è un ente territoriale autonomo e differenziato, si colloca nell'assetto ordinamentale italiano come livello di governo locale direttamente connesso e dipendente degli organi centrali dello Stato. Essa esercita autonomamente le funzioni necessarie per la gestione dei propri interessi, ed è dotata di adeguati mezzi economici e finanziari, conformemente a quanto previsto dalla Costituzione. Tale ente territoriale è autonomo rispetto ai comuni che ne fanno parte, alle Province limitrofe ed alla Regione Lazio, svolgendo le proprie funzioni nel rispetto del principio di leale collaborazione e cooperazione istituzionale con le istanze di governo

18.04.4

1/4

regionale e statale. La Città Metropolitana conformemente ai principi sanciti dal titolo V della Costituzione, è titolare di potestà statutaria e regolamentare e determina la propria struttura organizzativa in ottemperanza alle previsioni costituzionali e nel rispetto dei principi in materia di organizzazione e di attività amministrativa stabiliti dalla normativa statale vigente.

- 5. In deroga a quanto previsto degli artt. 22 e 23 del citato Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, il Consiglio della Città Metropolitana entro sei mesi dalla prima convocazione dovrà adottare lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale. Esso dovrà indicare il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni del nuovo Ente, nonché convalidare la forma di governo del territorio metropolitano e le modalità di elezione dei suoi membri definiti nel presente Decreto. In deroga al comma 3 dell'art. 23 della legge 267 del 18 agosto 2000 il Consiglio Metropolitano entro trenta giorni dalla sua approvazione, sentita la Regione Lazio, trasmette la deliberazione concernente lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale ad una delle due Camere, per l'approvazione con legge.
- 6. Ove il Consiglio Metropolitano non adempisse a quanto previsto al comma precedente nei tempi prefissati, in attuazione dell'art. 120 della Costituzione e dell'art. 8 della legge 131 del 5 giugno 2003, il Governo, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta su proposta del Ministro competente lo Statuto della Città Metropolitana, anche avvalendosi di una Proposta di Legge di Iniziativa popolare opportunamente corredata dal numero di firme necessarie e rappresentanti l'intero territorio interessato, presentata in un ramo del Parlamento.
- 7. Lo Statuto della Città Metropolitana dovrà inoltre regolare per quanto di competenza : a) l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni; b) le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano; c) la disciplina ed i rapporti fra i comuni facenti parte della Città Metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane; d) le modalità con le quali la Città Metropolitana può delegare poteri e funzioni ai comuni ricompresi nel proprio territorio, in forma singola o associata, con il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento; e) le modalità con le quali i comuni facenti parti della Città Metropolitana possono delegare compiti e funzioni alla medesima; f) può regolare le modalità in base alle quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possono istituire accordi con la Città Metropolitana.
- 8. Alla Città Metropolitana di Roma Capitale sono attribuiti oltre ai poteri normativi fondamentali dell'attuale Comune di Roma Capitale e della Provincia di Roma anche le seguenti funzioni:
- a. pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;
- b. strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché
- c. organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- d. mobilità e viabilità;
  - e. promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

·. 18.0.4

- 9. Lo Stato e la Regione Lazio possono delegare l'esercizio di funzioni loro attribuite ivi compresa la potestà legislativa alla Città Metropolitana di Roma Capitale in armonia con gli articoli 114, terzo comma, e 118 della Costituzione ed in attuazione degli art. 3 e 4 della Legge 15 marzo 1997 n° 59 e degli art. 2, 4, 5 6 e 7 della Legge n° 131 giugno 2003. Tali prerogative potranno comunque essere concesse alla Città Metropolitana con apposito provvedimento di revisione dell'art.117 della Costituzione.
- 10. Alla Città Metropolitana di Roma Capitale spetta inoltre:
- a. il patrimonio e le risorse umane e strumentali della Provincia e del Comune di Roma Capitale, a cui la Città Metropolitana succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi;
- b. le risorse finanziarie di cui agli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al citato articolo 24 e' adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ferme restando le risorse finanziarie e i beni trasferiti ai sensi del comma 8 dell'articolo 17 del presente Decreto e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.
- 11. Fermo restando che trova comunque applicazione la disciplina di cui al citato Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 ed i Decreti Legislativi n° 156 del 17 settembre 2012 e n° 61 del 18 aprile 2012, in sede di prima applicazione e nelle more dell'approvazione dello Statuto e a parziale modifica dei citati decreti, sono organi di governo della città Metropolitana di Roma Capitale il Sindaco, La Giunta di Governo e il Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale:
- 1. il Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale sarà eletto a suffragio universale e diretto secondo il sistema previsto dagli art. 46 del citato testo unico di cui al Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto del 2000;
- 2. il Consiglio della Città Metropolitana di Roma Capitale che sostituirà l'attuale Assemblea Capitolina verrà eletto a suffragio universale secondo il sistema previsto dal più volte citato D.L. 267 del 2000. Esso è composto dai 48 consiglieri come previsto dal Decreto n° 156 del 17 settembre 2010 oltre che da un congruo numero di membri in rappresentanza del territorio dell'attuale Provincia di Roma. Il numero di questi ultimi sarà stabilito con successivo Decreto, e dovrà essere proporzionale alla popolazione residente nei Comuni che abbiano, entro novanta giorni dall'approvazione del presente Decreto, effettivamente deliberato l'adesione alla Città Metropolitana di Roma Capitale. Tale proporzione sarà comunque equivalente a quella a suo tempo prevista per la Città di Roma nel citato decreto n° 156 del 17 settembre 2010. Ove entro il termine di cui al comma precedente non fosse raggiunto un numero di adesioni tali da raggiungere la quota minima sufficiente per l'elezione di un Consigliere Metropolitano, la rappresentanza di tali territori provinciali sarà garantita dai Comuni Metropolitani di Roma Capitale confinanti e/o più vicini, accorpando ad essi l'elettorato attivo e passivo dei comuni provinciali aderenti.
- 3. La Giunta di Governo della Città Metropolitana di Roma Capitale sarà composta da 15 Assessori nominati dal Sindaco della Città Metropolitana e da esso revocabili.

>. 18.0.4

- 3/4

- 4. la Città Metropolitana di Roma Capitale disciplinerà con propri regolamenti, in conformità allo Statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità.
- 12. Compatibilmente con il presente decreto sono fatte salve le leggi vigenti dello Stato e della Regione Lazio in materia di Aree metropolitane e le competenze spettanti alla Regione Lazio, secondo i principi fissati dalla Costituzione. La Città Metropolitana di Roma Capitale è competente, in via residuale, per tutte le attività e i servizi di pubblico interesse che non siano espressamente attribuiti ad altri soggetti istituzionali.
- 13. Per quanto non disposto dal presente articolo, continua ad applicarsi alla Città Metropolitana di Roma Capitale quanto previsto dal Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto n° 267 del 18 agosto 2000 e dai Decreti n° 156 del 17 settembre 2010 e n° 61 del 18 aprile 2012.

FLERES, POLI BORTONE

y. 18.0.4

614

### AS 3396 Art.18

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 18-bis.

(Unioni di comuni)

- 1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati e fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, è fatto comunque obbligo ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'Unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. Ferme restando le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, all'Unione di Comuni è affidato, in ogni caso, l'esercizio associato dei seguenti servizi e funzioni:
  - a) l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale;
  - b) funzioni in materia di edilizia, compresi la vigilanza e il controllo territoriale;
- c) la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia di ambito comunale, anche con riferimento agli interventi di recupero del territorio e di riqualificazione degli assetti insediativi, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale:
- d) l'attuazione in ambito comunale, delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, alla prevenzione, alla pianificazione di emergenza e al coordinamento dei primi soccorsi;
- e) la costruzione, la classificazione, la gestione e la manutenzione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente;
- f) la pianificazione dei trasporti e dei bacini di traffico e la programmazione dei servizi di trasporto pubblico comunale, nonché le funzioni di autorizzazione e di controllo in materia di trasporto privato in ambito comunale, in coerenza con la programmazione provinciale;
- g) la progettazione e la gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) l'edilizia scolastica, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido, fino all'istruzione secondaria di primo grado;
- i) l'attuazione delle misure relative alla sicurezza urbana e delle misure disposte dall'autorità sanitaria locale;
- j) l'accertamento per quanto di competenza, degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni;
- k) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale e l'espletamento dei relativi compiti di polizia amministrativa e stradale, inerenti ai settori di competenza comunale, nonché di quelli relativi ai tributi di competenza comunale;
- l) la tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
- m) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 2. In ciascuno dei Comuni costituenti l'Unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.

- 3. I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte con l'Unione. Ogni Comune può far parte di una sola Unione di Comuni. Le Unioni di Comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
- 4. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per definire le Unioni da costituire, stabilendo, al contempo, le modalità di aggregazione e distacco dei Comuni, nonché il primo Statuto che dovrà essere adottato da tutte le costituende Unioni. L'adesione all'Unione deve avere validità di almeno cinque anni.
- 5. Se non si provvede entro il termine previsto dal comma 4, il Ministro dell'interno nomina un commissario ad hoc che provvede a quanto disposto dal medesimo comma 4, entro 180 giorni dalla sua nomina
  - 6. All'articolo 32 del citato testo unico, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- "2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'Unione adottato come prima istanza da tutte le costituende Unioni, potrà essere modificato con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse, nonché la sede presso uno dei Comuni dell'Unione.
- 3. Lo statuto prevede che il Consiglio dell'Unione sia composto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni dell'Unione tra i propri componenti, pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Il Consiglio elegge il Presidente tra i sindaci dei Comuni facente parte dell'Unione. Il Consiglio elegge altresì gli assessori scelti tra i consiglieri in numero pari a quello disposto per i Comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'Unione. Le giunte dei singoli Comuni che aderiscono all'Unione sono soppresse".
- 7. I Comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dal piano regionale. Se entro tale termine non si provvede, il Prefetto nomina un commissario ad hoc che attua tale disposizione entro 180 giorni dalla sua nomina».

Belisario, Mascitelli, Caforio, Carlino, Pedica

7. 14.0.5

### **EMENDAMENTO AS.3396**

Soppimere Particolo 19

Angelo di colum
Claudia Farsone
Claudia Farsone

Sopprimere l'articolo ( ${}^{\circ}$ 

Angel licolani. Claudis Fassone

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396 Articolo 19

Abrogare l'articolo

overs Ceuth rogan Otil.

A.S. 3396

Art. 19

Sopprimere l'articolo.

COSENTINO COSENTINO

### AS 3396 Emendamento Art. 19

Al comma 1, sostituire la lettera a), con le seguenti:

### "a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

- «27. Sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:
  - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
  - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
  - c) coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;
  - d) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
  - e) gestione dell'ambiente e del territorio, ivi compresa la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
  - f) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
  - g) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
  - h) costruzione, gestione e manutenzione delle strade comunali, regolazione della circolazione stradale urbana e rurale;
  - i) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
  - l) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
  - m) gestione dei beni e dei servizi culturali di cui il comune abbia la titolarità;
  - n) gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente;".

1/3

- o) promozione delle garanzie di accesso ai servizi pubblici e privati;".
- p) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- q) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale».
- a-bis) dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti commi:

«27-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.

27-ter. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le regioni, nell'esercizio della competenza legislativa nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali, possono attribuire l'esercizio delle stesse ai comuni o alle loro forme associate, nei casi in cui la legislazione statale le attribuisce alla provincia, previo accordo con gli enti interessati, ferme restando le funzioni di consultazione regolate dalle singole regioni, e previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Le regioni assicurano a tale fine il rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché il soddisfacimento ottimale dei bisogni delle rispettive comunità. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse umane e strumentali tra gli enti locali interessati, nonché all'effettivo finanziamento delle medesime funzioni in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

27-quater. L'esercizio delle funzioni fondamentali è obbligatorio per l'ente titolare.

27-quinques. Ai fini della competenza statale in materia, costituiscono forme associative esclusivamente la convenzione e l'unione di comuni di cui, rispettivamente, agli articoli 30 e 32 del già citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.»".

Al comma 1, lettera b), capoverso "28" sostituire le parole: "della lettera l)" con le parole: "delle lettere b-bis), h-bis) e l)."

Al comma 1, lettera c), capoverso "28-bis" aggiungere in fine le parole: "E' abrogato il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.".

Al comma 1, alla lettera d), sostituire il capoverso "30" con il seguente:

"30. La regione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, con propria legge previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 27-quinquies. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa e comunque non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge."

Al comma 1, alla lettera e), sostituire le parole: "le convenzioni di cui al comma 28" con le parole: "le convenzioni di cui al comma 27-quinques".

Al comma 1, lettera e), il comma 31-ter è soppresso.

Al comma 3, capoverso "Art. 32", comma 4 dopo le parole: "e all'organizzazione" aggiungere infine il seguente periodo: "I sindaci dei comuni facenti parte dell'unione possono delegare al presidente dell'unione di comuni, previa comunicazione al prefetto, le funzioni di cui all'articolo 54 del già citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.".

VIZZINI, BIANCO, PASTORE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BOSCETTO, CECCANTI, GALIOTO, INCOSTANTE, MALAN, MARINO Mauro Maria, SANNA, SARO, VITALI.

1. 19.4

### S 3396

#### Emendamento

Art. 19

All'articolo 19 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera a), aggiungere i seguenti punti:
- "m) gestione dell'ambiente e del territorio";
- n) gestione dei beni e dei servizi culturali di competenza.
- b) al comma 1, lettera a) punto b) sostituire le parole " di ambito comunale" con le seguenti " di competenza comunale"

Conseguentemente al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole "ad esclusione della lettera l)" aggiungere le seguenti parole: "e delle lettere m) ed n)".

Flyn

### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

### A.S. 3396

### Art. 19

Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Al comma 1, lettera a), capoverso "comma 27", alla lettera b) sostituire le parole "di ambito comunale" con le seguenti:

" di competenza comunale"

Conseguentemente al comma 1, lettera b), capoverso "comma 28", primo periodo, dopo le parole "ad esclusione della lettera l)", aggiungere le seguenti:

"e delle lettere m) ed n)".

Sen. F. SALTAMARTINI

Motivazione

Wallawarten

L'emendamento è finalizzato a ricomprendere tra le funzioni fondamentali anche quella riferita all'ambiente e al territorio, come indicato tra l'altro anche dall'ultimo testo della Carta delle Autonomie emendato dai relatori, non prevedendone comunque l'obbligo di gestione associata.

# Emendamento Articolo 19

Al comma 1, lettera a) punto b), sostituire le parole: " di ambito comunale" con le seguenti: " di competenza comunale".

Sen. Valter ZAXETTA

A.S. 3396

Articolo 19

Al comma 1, lettera a), capoverso b), dopo le parole: "trasporto pubblico comunale" aggiungere le seguenti: "la viabilità comunale vicinale e interpoderale".

JM Sen. Lucio Malan

### ART. 19

Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole:

". Sono di conseguenza abrogati i commi 1 e 2-ter, dell'articolo 11, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;"

CORONELLA

THE IL POJOTO SERVED

# A.S. 3396 Emendamento Art. 19.

Al comma 1, lettera a), capoverso "27" alla lettera h) aggiungere in fine le seguenti parole: "ivi compresi i servizi degli asili nido"

hourns

MARINO Mauro Maria, MALAN, GHIGO, LEDDI, MARCENARO, MORRI, NEGRI, PICCIONI, RIZZOTTI, SCARABOSIO,

# Emendamento Articolo 19

Al comma 1, lettera h), in fine, aggiungere la parola: "comunali".

Sen. Valter ZAX/ETTA

Articolo 19

Al comma 1, lettera a), capoverso h), dopo le parole: "gestione dei servizi scolastici" aggiungere le seguenti: "i servizi all'infanzia e asili nido".

Sen. Lucio Malan

# Emendamento

DL 95/2012

ALL'ARTICOLO 19PUNTO h) dopo le parole: "gestione dei servizi scolastici" aggiungere le parole: "i servizi all'infanzia e asili nido".

MOTIVAZIONE: sono state omesse funzioni indispensabili per la gestione del territorio e dei servizi alla popolazione.

Senatore Tomașo Zanoletti

# AS 3396 EMENDAMENTO ART. 19

Al comma 1, lettera h), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «compresi gli asili nido»

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Orlino

#### **EMENDAMENTO**

#### Articolo 19

Al comma 1, lettera a), dopo la lattera l) aggiungere:

- ") coordinamento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, in coerenza con la programmazione regionale;
- ) costruzione, gestione e manutenzione delle strade comunali, regolazione della circolazione stradale urbana e rurale;
  - ) gestione dei beni e dei servizi culturali di cui il comune abbia la titolarità;

) gestione dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente;

19.15

**THALER** 

**ZANETTA** 

# Emendamento Articolo 19

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

"l.bis) gestione dell'ambiente e del territorio;

1.ter) gestione dei beni e dei servizi culturali di competenza".

Sen. Valter ZANETTA

19 16

## Emendamento

#### Art. 19

Al comma 1, capoverso lettera a), dopo la lettera l) inserire la seguente:

"l-bis) il concorso, anche economico e finanziario, nella valorizzazione e nelle attività di conservazione e fruizione dei beni culturali; il concorso, anche economico e finanziario, nella promozione, nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività e dei servizi culturali.".

VITA, MARCUCCI

# A.S. 3396 Emendamento Art. 19

19.18

Al comma 1, lettera a), capoverso "27", dopo la lettera l), aggiungere le seguenti: "m) gestione dell'ambiente e del territorio; n) gestione dei beni e dei servizi culturali di competenza".

**BERTUZZI** 

189

# EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

## Art. 19

Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Welter arh.

Al comma 1, lettera a), capoverso "comma 27", aggiungere la seguente lettera:

"m) gestione dell'ambiente e del territorio.".

Sen. F. SALTAMARTINI

# EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

A.S. 3396

# Art. 19

Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Al comma 1, lettera a), capoverso "comma 27", aggiungere la seguente lettera:

"n) gestione dei beni e dei servizi culturali di competenza.".

Sen. F. SALTAMARTINI

Chaltancerli.

#### S 3396

Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

#### Emendamento

## Articolo 19

Al comma 1, lettera b), comma 28 ivi richiamato, primo e secondo periodo sostituire le parole: "esercitano obbligatoriamente" con le seguenti: "possono esercitare".

CARRARA, CASTIGLIONE, FLERES, SAIA

Catheda Chatuna Fleger Sano

- 1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 28 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, come sostituito dalla lettera b) del comma 1, le parole: "unione di comuni o convenzione" sono sostituite dalle seguenti: "unione di comuni, convenzione o altra forma associativa disciplinata dalla Regione";
  - b) al comma 30 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, come sostituito dalla lettera d) del comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.";
  - c) al secondo periodo del comma 31 bis dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, come introdotto dalla lettera e) del comma 1, le parole: "sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003";

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7 bis. Sono fatti salvi i diversi limiti demografici minimi individuati dalle regioni entro la data di entrata in vigore del presente decreto in applicazione dell'articolo 14, comma 31, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, e dell'articolo 16, comma 6, del decreto legge 138/2011, convertito dalla legge 148/2011.";

- e) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dal comma 3, dopo le parole: "unione di comuni montani e" sono aggiunte le seguenti: ",nelle regioni prive della disciplina di cui al comma 1 bis,"; o in alternativa:
- e) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dal comma 3, dopo le parole: "unione di comuni montani e" sono aggiunte le seguenti: ", fuori dai casi di cui al comma 1 bis,"
- f) dopo il comma 1 dell'articolo 32 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dal comma 3, è aggiunto il seguente: "I bis. Sono fatte salve le comunità montane costituite e disciplinate dalle regioni."

Relazione

Angelo lichani - Claudio Fassone

Le modifiche proposte tendono a recuperare un ruolo delle Regioni nella disciplina delle forme associative relative all'esercizio di funzioni e servizi comunali.

## Art. 19

#### Articolo 19

al comma 28 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, come sostituito dalla lettera b) del comma 1, le parole: "unione di comuni o convenzione" sono sostituite dalle seguenti: "unione di comuni, convenzione o altra forma associativa disciplinata dalla Regione";

# conseguentemente:

- al comma 30 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, come sostituito dalla lettera d) del comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.";
- al secondo periodo del comma 31 bis dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, come introdotto dalla lettera e) del comma 1, le parole: "sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003";

#### -dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

- "7 bis. Sono fatti salvi i diversi limiti demografici minimi individuati dalle regioni entro la data di entrata in vigore del presente decreto in applicazione dell'articolo 14, comma 31, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, e dell'articolo 16, comma 6, del decreto legge 138/2011, convertito dalla legge 148/2011.";
- al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dal comma 3, dopo le parole: "unione di comuni montani e" sono aggiunte le seguenti: ",nelle regioni prive della disciplina di cui al comma 1 bis,";

#### o in alternativa:

- al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dal comma 3, dopo le parole: "unione di comuni montani e" sono aggiunte le seguenti: ", fuori dai casi di cui al comma 1 bis,"
- dopo il comma 1 dell'articolo 32 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dal comma 3, è aggiunto il seguente: "I bis. Sono fatte salve le comunità montane costituite e disciplinate dalle regioni."

**COSENTINO** 

Cosentimo 19.23

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

# A.S. 3396 Articolo 19

Al comma 1,lettera b), capoverso "comma 28", sostituire le parole: "unione di comuni o convenzione" con le seguenti: "unione di comuni, convenzione o altra

forma associativa disciplinata dalla Regione".

JUH MAZIO

TANCREM

Styl- POFAN



Emendamento

Art. 19

Al comma 1, lettera b), dopo le parole:" lettera l)" aggiungere le seguenti: " e lettera d) limitatamente alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale"

L'EGNINI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

S 3396

Emendamento

Art. 19

Al comma 1, lettera b), alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente:

"Con le medesime forme associative possono essere esercitate le funzioni di cui alla lettera l) ed alla lettera m) di cui al comma 27".

19.26

**FLERES** 

197

Articolo 19

Al comma 1, lettera c), capoverso "28-bis." sopprimere il secondo periodo.

Sen. Malan

#### S 3396

#### Emendamento

## Art. 19

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole "nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento" con le seguenti: "nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, ove costituito, e l'ANCI regionale, la dimensione territoriale adeguata e omogenea per area geografica per lo svolgimento".

19.28

**FLERES** 

Articolo 19

Al comma 1, lettera d), capoverso "30.", dopo le parole: "secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese" aggiungere le parole: "con riferimento, ai dati risultanti dall'applicazione della metodologia per il calcolo dei fabbisogni standard di cui all'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216".

Sen. Lucio Malan

# **Emendamento**

DL 95/2012

# 1) all'articolo 19 comma 1 lettera d

dopo le parole: "secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese" aggiungere le parole: "calcolati e parametrati con riferimento, ai dati risultanti dall'applicazione della metodologia per il calcolo dei fabbisogni standard di cui all' ARTICOLO 6, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 2010, N. 216".

Senatore Tomaso Zanoletti

# EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

# A.S. 3396 Articolo 19

Al comma 1, lettera d), capoverso "comma 30", aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma

RAMAZO

associata.".

TANCRED

ulha Curs

OET TOFAM



Articolo 19

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso "31." con il seguente: "31. Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in riferimento ai dati risultanti dall'applicazione della metodologia per il calcolo dei fabbisogni standard di cui all' ARTICOLO 6, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 2010, N. 216 a salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter"

19.32

Sen. Lucio Malan

Emendamento

Art. 19

Al comma 1, lettera e), dopo le parole:" salvo diverso" aggiungere le seguenti: " motivato sulla base di particolari condizioni territoriali ed orografiche"

LEGNINI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PEGORER

# Emendamento Articolo 19

Al comma 1, lettera e), capoverso 31), in fine, aggiungere il seguente periodo: "Sono fatti salvi i provvedimenti regionali di individuazione dei limiti demografici già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto.".

Sen. Valter ZANETTA

19.34

oajpysibəJ

Articolo 19

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso "31-bis." con il seguente: "31.bis. "Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale e alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, i comuni interessati sono obbligati ad esercitare le funzioni fondamentali con riferimento ai dati risultanti dall'applicazione della metodologia per il calcolo dei fabbisogni standard di cui all' ARTICOLO 6, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 2010, N. 216."

19.35

Sen. Lucio Malan

# EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

# A.S. 3396 Articolo 19

Al comma 1, lettera e), capoverso "comma 31-bis", sostituire le parole: "sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali" con le seguenti:

"previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della

legge n. 131/2003".

TOHOREM

eellin over

otal, ropan

19.36



GRAMAZIO.

# Emendamento Articolo 19

Al comma 1, lettera e), il capoverso 31-ter) è sostituito dal seguente:

"31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo ad ulteriori tre funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- c) entro il 1° gennaio 2015 con riguardo alle restanti funzioni di cui al comma 28.".

Sen. Valter ZAMETTA

## S 3396

#### Emendamento

#### Art. 19

Al comma 1, lettera e), l'alinea del comma 31-ter è sostituita dalla seguente:

"31-ter. I comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo:

- a) entro il 1° gennaio 2013 con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 28;
- b) entro il 1° gennaio 2014 con riguardo ad ulteriori tre funzioni fondamentali di cui al comma 28;

19.38

c) entro il 1° gennaio 2015 con riguardo alle restanti funzioni di cui al comma 28.".

FLERES

Articolo 19

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso "31-ter." con il seguente: "31.ter. "I comuni interessati assicurano le disposizioni di cui al presente articolo entro il 1° gennaio 2014 con riguardo ad almeno 6 delle funzioni fondamentali di cui al comma 28".

Sen. Lucio Malan

S 3396

# Emendamento

Art. 19

Al comma 1, lettera e), aggiungere alla fine il seguente periodo:

"Sono fatti salvi i provvedimenti regionali di individuazione dei limiti demografici già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto.".

19.40

**FLERES** 

211

AS 3396

# Emendamento

## Articolo 19

Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo:

"Le previsioni di cui al presente comma non si applicano in assenza di continuità territoriale e per le isole minori che costituiscano già unico comune"

Sen. Antonio d'Alì

ARE IL POD

Articolo 19

Al comma 2, sostituire le parole da "sono sostituiti dai seguenti" fino al termine del comma, con le seguenti: "sono soppressi".

Sen. Lucio Malan

#### Articolo 19

#### Al comma 2:

sostituire capoverso "1" con il seguente: "1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1,000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo. Le unioni di comuni di cui al presente comma non sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali."

19.43

Sen. Malan

214

Articolo 19

Al comma 2: sostituire capoverso "2" con il seguente:

"2. Resta in capo ai comuni associati la programmazione economico-finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, la titolarità della potestà impositiva sui tributi locali dei comuni associati nonché quella patrimoniale.

19.44

Sen. Malan

215

# **EMENDAMENTO**

# Articolo 19

Al comma 2, cpv 2, dopo le parole "Sono affidate" aggiungere "inoltre"

19.45

U (TACI MALAN IN CO STANTE

THALER

Articolo 19

Al comma 2: sopprimere il capoverso 3.

Sen. Malan

217

## Articolo 19

Al comma 2: capoverso "4" aggiungere al termine il seguente periodo:

- "Le unioni di comuni la cui superficie complessiva superi i 150 chilometri quadrati e con distanza stradale fra i capoluoghi dei due comuni più distanti superi i 25 chilometri possono derogare ai predetti limiti demografici."

Sen. Malan

# **EMENDAMENTO**

# Articolo 19

Al comma 2, cpv 7 sopprimere "in prima applicazione"

19.48

UITACI MALAN MALAN

THALER

## Articolo 19

Al comma 2: capoverso "7" sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola "sindaco" aggiungere le parole "o un consigliere comunale suo delegato";
- b) sopprimere le parole "in prima applicazione"
- c) sopprimere le parole "fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo."

19.49

Sen. Malan

Articolo 19

Al comma 2: dopo il capoverso "11", inserire il seguente:

"11.bis Le funzioni di segretario dell'unione sono svolte dal segretario comunale di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione ovvero da un Vice segretario comunale, qualora fosse presente tale figura in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione già prima della costituzione dell'Unione stessa. A tal fine sono inscritti nel grado iniziale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 i Vice segretari comunali che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni in una forma associativa."

19.50

Sen. Malan

221

PASTORE

VITACI SARO INWITANTE

# **EMENDAMENTO**

# Articolo 19

Sopprimere il comma 2 cpv 12.

Articolo 19

Al comma 2: sopprimere il capoverso "13".

Sen. Malan

19.53

AS 3396

# Emendamento

## Articolo 19

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo:

"Le previsioni di cui al presente comma non si applicano in assenza di continuità territoriale e per le isole minori che costituiscano già unico comune"

Sen. Antonio d'Alì

Sub-d. H.



# EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

# A.S. 3396 Articolo 19

Al comma 3, capoverso "art. 32", dopo le parole: "unione di comuni montani e" sono aggiunte le seguenti:

",nelle regioni prive della disciplina di cui al comma 1 bis,";

TANCRESOT

elle ors

Ufficio DE LA Legislativo LA Legislativo VIBIA

# EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

# A.S. 3396 Articolo 19

Al comma 3, capoverso "art. 32", aggiungere il seguente comma:

AMAZIO

"I bis. Sono fatte salve le comunità montane coștituițe e disciplinate dalle regioni."

TANOREM

(OFANI

Legislativo E



## \_\_\_\_EMENDAMENTO

All'art. 19, comma 3, apportare al 3° comma dell'art. 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la seguente modificazione al periodo:

"Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati" aggiungere l'espressione "o consigliere delegato".

Maranorida in Reperca Calla Gorano IFLCO (Alla)

CARDIFECO (Alla)

CARDIFECO (Alla)

S 3396

#### Emendamento

#### Art. 19

Al comma 3, alinea comma 3 del riscritto articolo 32, terzo periodo, sostituire le parole "non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune" con le seguenti parole: "non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, salvo che ciò sia necessario a garantire la rappresentanza delle minoranze dei singoli comuni e assicurare la rappresentanza di ogni comune.".

19.57

FLERES

228

# Emendamento Articolo 19

Al comma 3, capoverso art. 32), alinea comma 3, sostituire le parole: "non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune", con le seguenti: "non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, salvo che ciò sia necessario a garantire la rappresentanza delle minoranze dei singoli comuni e assicurare la rappresentanza di ogni comune.".

Sen. Valter ZANE/TA

A.S. 3396 Emendamento Art. 19.

Al comma 3, capoverso "Art. 32", comma 3, terzo periodo, sostituire le parole "non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune" con le seguenti parole: "non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, salvo che ciò sia necessario a garantire la rappresentanza delle minoranze dei singoli comuni e assicurare la rappresentanza di ogni comune.".

flll llarino

19.59

MARINO Mauro Maria

# Emendamento Articolo 19

Al comma 3, capoverso art. 32), alinea comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: "I sindaci dei comuni facenti parte dell'unione possono delegare al presidente dell'unione di comuni, previa comunicazione al prefetto, le funzioni di cui all'articolo 54 del testo unico."

Sen. Valter ZANETTA

OTO TO THE STANTAGE OF THE STA

#### S 3396

## Emendamento

## Art. 19

Al comma 3, alinea comma 4 del riscritto articolo 32, aggiungere infine il seguente periodo:

"I sindaci dei comuni facenti parte dell'unione possono delegare al presidente dell'unione di comuni, previa comunicazione al prefetto, le funzioni di cui all'articolo 54 del testo unico.".

19.61

**FLERES** 

# A.S. 3396 Emendamento Art. 19

Al comma 3, capoverso "Art. 32", comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "I sindaci dei comuni facenti parte dell'unione possono delegare al presidente dell'unione di comuni, previa comunicazione al prefetto, le funzioni di cui all'articolo 54.".

BERTUZZI

233

19.63

AS 3396

## Emendamento

#### Articolo 19

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"comma 4-bis) Al fine di favorire ulteriormente il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e di riduzione delle spese da parte degli enti locali è consentita per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti l'associazione di funzioni su base telematica, o comunque mediante tecnologie dell'informazione e di comunicazione integrata, con riferimento ai servizi riguardanti i settori del turismo, dei beni culturali e ambientali, della tutela e valorizzazione dei territori insulari.

Sen. Antonio d'Alì

S 3396

#### Emendamento

Art. 19

Al comma 3, il comma 5 ivi richiamato è così sostituito:

"5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. La spesa sostenuta per il personale del.'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale."

19.64

FLERES

A.S. 3396 Emendamento Art. 19.

Al comma 3, capoverso "Art. 32", dopo il comma 5, inserire il seguente

"5-bis. Il personale trasferito delle Comunità montane mantiene il trattamento previdenziale nonché quello economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento dell'inquadramento. L'Unione dei Comuni montani subentra nella titolarità dei restanti rapporti fino alla naturale scadenza."

#### Conseguentemente

All'art. 24, dopo il comma 1 inserire il seguente comma:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2012 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.»

MARINO Mauro Maria

MARINO Mauro Maria

Articolo 19

Al comma 3, dopo il capoverso "8" aggiungere il seguente:

"8-bis. Le funzioni di segretario dell'unione sono svolte dal segretario comunale di uno dei Comuni facenti parte dell'Unione ovvero da un Vice segretario comunale, qualora fosse presente tale figura in uno dei Comuni facenti parte dell'Unione già prima della costituzione dell'Unione stessa. A tal fine sono inscritti nel grado iniziale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 i Vice segretari comunali che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni in una forma associativa."

Conseguentemente, aggiungere il comma seguente:

"3-bis. All'art. 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere il comma 6: "Sono inscritti nel grado iniziale dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 i Vice segretari comunali che ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni in una forma associativa";

19.66

Sen. Malan

S 3396

Emendamento

Art. 19

All'articolo 19, dopo il comma 8, inserire il seguente:

"8-bis. In relazione alle funzioni gestite in forma associata mediante Unione, i segretari dei comuni che la costituiscono, indipendentemente dalla fascia professionale di appartenenza, prestano la loro attività anche per l'Unione. Il Presidente dell'Unione può designare un coordinatore.".

19.67

**FLERES** 

Flerry

238

#### **EMENDAMENTO**

## AS 3396

#### ARTICOLO 19

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"7-bis. Qualora occorra garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o evitare che l'omessa adozione di atti fondamentali di competenza del Consiglio possa recare grave pregiudizio alla regolarità, al buon andamento e all'efficacia dell'azione amministrativa, il Sindaco o il Presidente della Provincia possono chiedere che le relative proposte di deliberazione e gli emendamenti di iniziativa della Giunta siano sottoposti, in via di urgenza e anche in inversione all'ordine dei lavori, all'esame e al voto con priorità su ogni altro atto di iniziativa consiliare. La richiesta è approvata con il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio. Approvato il ricorso alla procedura di urgenza, il voto contrario del Consiglio a un emendamento della Giunta non determina l'interruzione della procedura medesima.".

Sen. Tancredi

Sen. Latronico

Sen. Tofani

Sen. Gramazio

Sen. Cursi

#### **EMENDAMENTO**

#### Art. 19

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

"7-bis. Qualora occorra garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge o evitare che l'omessa adozione di atti fondamentali di competenza del Consiglio possa recare grave pregiudizio alla regolarità, al buon andamento e all'efficacia dell'azione amministrativa, il Sindaco o il Presidente della Provincia possono chiedere che le relative proposte di deliberazione e gli emendamenti di iniziativa della Giunta siano sottoposti, in via di urgenza e anche in inversione all'ordine dei lavori, all'esame e al voto con priorità su ogni altro atto di iniziativa consiliare.
7-ter. La richiesta è approvata con il voto della maggioranza dei componenti del Consiglio.
7-quater. Approvato il ricorso alla procedura di urgenza, il voto contrario del Consiglio a un emendamento della Giunta non determina l'interruzione della procedura medesima."

TANCREDIA

LATRONICO

**MAZZARACCHIO** 

S 3396

Emendamento

Art. 19

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. E' abrogato il comma 31 dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.".

"7-ter. I comuni risultanti dalla fusione tra comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, sono esclusi dall'assoggettamento al patto di stabilità interno per un periodo di cinque anni.".

19.70

**FLERES** 

# EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

# A.S. 3396 Articolo 19

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. Sono fatti salvi i diversi limiti demografici minimi individuati dalle regioni entro la data di entrata in vigore del presente decreto in applicazione dell'articolo 14, comma 31, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, e dell'articolo 16, comma 6, del decreto legge 138/2011, convertito dalla legge

148/2011.".

Takerson

CURI

ETJ. TOFAN

#### **EMENDAMENTO A.S.3396**

#### Art. 19

# Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

"7-bis. E' abrogato il comma 31 dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.".

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari Sen. Franco

Sen. Montani

#### Art. 19

# Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

"7-ter. I comuni risultanti dalla fusione tra comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, sono esclusi dall'assoggettamento al patto di stabilità interno per un periodo di cinque anni.".

Sen Garavaglia

Sen. Vaccari

Sen. Franco

Sen. Montani

S 3396

## Emendamento

Art. 19

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

"7 ter. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che avviino processi di fusione ed i comuni risultanti dalla stessa fusione, sono esclusi dall'assoggettamento al patto di stabilità interno per un periodo di cinque anni.".

19.74

**FLERES** 

245

#### **EMENDAMENTO**

## Articolo 19

Dopo il comma 7, aggiungere:

"7 bis. In caso di decorso dei termini di cui al comma 31.ter, il Ministro dell'interno nomina un Commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.».

19.75 BIANG IZZO VITANTI

### Emendamento

Art. 19

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

#### Art. 19-bis

1. All'art. 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010 dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1 bis. In ogni caso, ai fini della determinazione dei fabbisogni standard di cui al presente decreto legislativo, le modifiche nell'elenco delle funzioni fondamentali sono prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei certificati di conto consuntivo alle suddette nuove elencazioni."

BARBOLINI, BIANCO, D'UBALDO, STRADIOTTO, VITALI